

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE *VII* n. **37**

LUGLIO 2006

La Scala & Associati

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova
www.lascalaw.com www.thealliancelaw.com



THE EUROPEAN LEGAL
ALLIANCE

Servizi on-line

www.lascalaw.com



Lo studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di **Iusletter** la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica del giorno** (da *Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.cianfagna@lascalaw.com**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

La Scala & Associati - Internet Staff

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

Entrata in vigore della riforma della legge fallimentare.	1
Decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223.	1

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

Lecito ridurre l'assegno di divorzio se l'obbligato decide di lavorare part-time.	2
L'obbligo di chiarezza e comprensibilità nei contratti dei consumatori.	2
Usufrutto e pegno su azioni e quote in caso di fusione e scissione: l'orientamento del notariato milanese.	3
Conflitto di interessi e voto in assemblea.	3
Vendita di titoli di Stato Argentini, doveri comportamentali della banca ed obbligo di informazione: una voce "fuori dal Coro".	4
Riforma del Fallimento: il nuovo istituto della transazione fiscale.	4
Presupposti per le azioni di rivendicazione, restituzione e separazione ex art. 103 l.f..	4
Tabulati telefonici e privacy: il garante precisa le misure di sicurezza da adottarsi.	5

GIURISPRUDENZA

Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione.	6
--	---

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO	19
Il nuovo orientamento della cassazione in tema di revocatoria ordinaria ed iscrizione ipotecaria.	19
DIRITTO FALLIMENTARE	20
Revocatoria di rimesse in conto corrente bancario: novità giurisprudenziali alla luce della riforma.	20
DIRITTO SOCIETARIO	21
Conflitto di interessi e voto in assemblea.	21
MERCATI FINANZIARI	22
Due importanti pronunce in tema di "ammissibilità della testimonianza del dipendente dell'intermediario volta ad accertare il corretto adempimento dei doveri informativi prescritti dalla normativa di settore".	22
INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY	23
Garante Privacy: no a e-mail pubblicitarie senza consenso.	23
DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"	24
Quando cessa l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne?	24

ESECUZIONI IMMOBILIARI	25
Modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005: elezioni di domicilio del debitore nell'espropriazione forzata.	25
DIRITTO TRIBUTARIO	26
Decreto legge n. 223 del 4 Luglio 2006. Breve nota disposizioni settore immobiliare.	26
BREVISSIME	
<hr/>	
Divorzio e tasse.	27
La detrazione IVA in caso di frode.	27
Internet e telefono al servizio del conto corrente bancario.	27
INPS on – line.	27
Passaporti in Posta.	27
Risarcimenti della P.A. più semplici.	27
COSE NOSTRE	
<hr/>	
Nuove dallo studio	28
The European legal alliance	29
Convegni	29
BIBLIOTECA	
<hr/>	
Nuovi acquisti	29

ATTUALITA' NORMATIVE

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE.

Si segnala ai Lettori che il **15 luglio 2006**, mentre era in corso la pubblicazione del presente numero di Iusletter, è entrata in vigore la **Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali** prevista dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, secondo quanto previsto dall'art. 153 del medesimo decreto. Il Governo si è riservato un anno di tempo per esercitare nuovamente la delega prevista dalla Legge 80/05, al fine di introdurre modifiche e correzioni al testo entrato in vigore.

Nel prossimo numero daremo ampiamente conto delle principali novità. (s.b.)

* * *

DECRETO LEGGE DEL 4 LUGLIO 2006 N. 223.

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 Giugno il d.l. del 4 Luglio 2006 n. 223. Tale provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 2 settembre 2006, riporta, al Titolo III – *"Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi."*

Con riferimento alle predette disposizioni si segnalano le principali novità per:

Società che operano nel settore immobiliare:

- disposizioni per il contrasto all'evasione nel settore immobiliare;
- nuovi obblighi in materia di rogiti di compravendita immobiliare;
- modifiche alla disciplina IVA e Registro per le operazioni di locazione e cessione di immobili effettuate da imprese (società immobiliari di gestione, costruttrici, società di leasing etc.);
- responsabilità dell'appaltatore per i versamenti Iva e contributi del subappaltatore per lavori nell'edilizia.

Professionisti:

- obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell'attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali);
- obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale.

Redditi da lavoro autonomo e studi di settore:

- istituzione della ritenuta del 20% per i redditi diversi derivanti dall'obbligo di fare non fare permettere;
- rilevazione delle plusvalenze sulle cessioni, anche per autoconsumo, dei beni strumentali;
- impossibilità di compensare le perdite con altri redditi;
- deducibilità senza franchigia per le spese alberghiere rimborsate integralmente dal cliente;
- tassazione della cessione della clientela o del marchio;
- accertamento da studio di settore anche se il contribuente non è congruo per un solo anno.

Iva adempimenti:

- ripristino, dopo oltre 10 anni, dell'obbligo di presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori in via telematica. Tale obbligo riguarda tutti i soggetti;
- obbligo per tutti i commercianti di comunicare all'agenzia delle entrate, in via telematica, settimanalmente o mensilmente i corrispettivi incassati;

Imposta sul Reddito delle Società (IRES):

- eliminazione della deduzione forfettaria del 2% - 4% per rischio contrattuale per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. La disposizione riguarda tutte quelle imprese che valutano i lavori ultrannuale non in base al costo ma in base alla percentuale di completamento ai sensi dell'art. 2426 del c.c.;
- modifica dal 33% (3 anni) al 50% (2 anni) dell'aliquota fiscale consentita per l'ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, brevetti industriali, processi e formule, informazioni acquisite in campo industriale commerciale o scientifico;
- modifica *in peius* della deducibilità dei costi per i marchi di impresa il cui periodo di ammortamento passa da 10 anni (aliquota 10%) a 18 anni (aliquota 5,55%);
- modifiche al regime delle perdite nella trasparenza fiscale in ambito societario;
- modifiche al regime delle società di comodo (aumento dei ricavi minimi).

Imprese e studi di settore:

- modifica alla disciplina degli studi di settore sia per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone) sia per soggetti IRES con ricavi inferiori a euro 5.164.569. In particolare è stata abrogata la disposizione in base alla quale l'accertamento per le imprese in contabilità ordinaria era possibile solo nei confronti dei contribuenti che avevano una contabilità inattendibile;
- impossibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo le perdite d'impresa per i contribuenti in semplificata. (a.d.c.)

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

LECITO RIDURRE L'ASSEGNO DI DIVORZIO SE L'OBBLIGATO DECIDE DI LAVORARE PART-TIME.

- di Marcella Fiorini, in *Guida al Diritto*, n. 18/06, pag. 60.

Con sentenza n. 5378 del 2006 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) la Cassazione, occupandosi dei **provvedimenti giudiziali in tema di assegno di divorzio** (art. 5 l. 898/1970), ribadisce che essi sono adottati *rebus sic stantibus* e, quindi, sono **sempre modificabili** purché muti la situazione di fatto posta a fondamento della decisione.

La sentenza si inserisce a pieno titolo in quel *trend* giurisprudenziale che afferma il primato dei diritti fondamentali della persona anche nell'ambito dei diritti familiari, riconoscendo in capo al coniuge, obbligato a corrispondere l'assegno, la possibilità di operare libere scelte lavorative e di vita.

La decisione impugnata viene censurata nella parte in cui ritiene illegittima la scelta dell'obbligato volta alla **riduzione della propria attività lavorativa**, sull'assunto che in tal modo erano stati lesi i "diritti consolidati di terze persone".

La Corte ribadisce che le scelte di questo tipo corrispondono all'esplicazione di fondamentali diritti di **libertà della persona**, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche e intellettive e di libera scelta dell'attività lavorativa (artt. 2 e 4 Cost.), che non possono essere mortificati dall'esistenza di una pronuncia che a suo tempo aveva imposto il pagamento di un assegno post-matrimoniale.

Simili pronunce non possono avere la forza di cristallizzare la posizione del debitore al punto di impegnarlo "ad assistere" l'ex coniuge, anche a costo di sacrificare i suoi diritti fondamentali. Nessun sindacato è peraltro permesso al giudice, in questi casi, circa le ragioni che hanno indotto l'obbligato a compiere le scelte lavorative che hanno comportato l'azione di riduzione del reddito.

E' invece previsto, e doveroso, il sindacato del giudice quando a compiere le **scelte lavorative** economicamente svantaggiose, sia il **beneficiario dell'assegno**, posto che l'art. 5 l. 898/1970 subordina tale diritto all'esistenza di due presupposti: l'assenza di mezzi adeguati che gli consentano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che non sia in grado di procurarseli.

La Corte afferma, in via conclusiva, che "non si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze". (p.v.)

* * *

L'OBBLIGO DI CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ NEI CONTRATTI DEI CONSUMATORI.

- di Luigi Vigoriti, in *I contratti*, n. 6/06, pag. 594.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 maggio 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) si è occupato della **trasparenza** delle **clausole** contenute nei **contratti sottoscritti dai consumatori**.

Nel caso di specie veniva contestata la legittimità di una clausola di un **contratto di mutuo** che prevedeva, nell'ipotesi di **recesso anticipato**, il pagamento di una somma corrispondente all'ammontare di **1/7 della cifra mutuata** da restituire.

L'Autore, poiché il giudice bergamasco ha affermato che tale clausola deve essere qualificata come multa penitenziale, ha dapprima ritenuto opportuno precisare le differenze di quest'ultima rispetto alla clausola penale e ha sinteticamente esposto le funzioni dei due istituti alla luce dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati in materia.

Secondariamente, nell'articolo viene evidenziato quando ricorre la figura del consumatore, in particolar modo sottolineando che – secondo il Tribunale – la stessa sussiste allorché il contraente intende realizzare atti che non ricadono nella propria sfera professionale.

Nella sentenza in esame, dopo aver premesso quanto sopra, il giudice di merito ha quindi stabilito che **l'art. 1469 quater, comma 1 c.c.** impone al professionista il dovere di predisporre clausole contrattuali chiare e comprensibili, tali da consentire al consumatore di prestare un'adesione consapevole ed informata.

Al riguardo, l'Autore rileva che, atteso il silenzio della legge, la dottrina e la giurisprudenza sono pervenute a conclusioni assai diverse circa le sanzioni da applicare, nel caso in cui non venga rispettato il dovere di trasparenza.

Egli, tuttavia, mostra di condividere l'orientamento al quale si è allineato il Tribunale di Bergamo, che fa discendere dalla mancata chiarezza delle clausole l'inefficacia delle stesse. (s.d.)

* * *

USUFRUTTO E PEGNO SU AZIONI E QUOTE IN CASO DI FUSIONE E SCISSIONE: L'ORIENTAMENTO DEL NOTARIATO MILANESE.

– di Fabio Carriolo, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/06, pag. 22.

L'articolo in esame intende mettere a fuoco alcune peculiarità dei **diritti di usufrutto e di pegno su azioni e quote espressive del capitale societario**, in occasione di operazioni straordinarie d'impresa, alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio Notarile di Milano nelle massime 64, 65, 66 e 67 del 25 novembre 2005.

Secondo il Notariato, pegno ed usufrutto godono di un'automatica **trasferibilità** per effetto delle **operazioni di fusione e scissione** ma sono anche facilmente *"sacrificabili"* di fronte alle contrarie previsioni dello statuto delle società incorporanti beneficiarie, risultanti dalla fusione.

In particolare, la massima n. 64 considera gli effetti della fusione in relazione ai diritti di pegno ed usufrutto che gravano sulle azioni o quote delle società partecipanti all'operazione straordinaria; la massima successiva, invece, sancisce che, nel caso di fusione per incorporazione, anche se su tutte le quote o parte delle azioni o quote dell'incorporanda interamente posseduta gravano diritti di pegno o usufrutto, la relativa delibera è ugualmente legittima anche in assenza del consenso dei creditori pignorati e/o degli usufruttuari che vedono estinguersi i propri diritti per effetto della fusione. La massima n. 66 stabilisce che, nel caso di scissione parziale o totale, a favore sia di beneficiarie preesistenti che di società neocostituite, i diritti di pegno o usufrutto gravanti sulle azioni o quote della scissa si trasferiscono automaticamente, per effetto della scissione, sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa. Infine, il Notariato, con la massima n. 67, dichiara che è legittima la deliberazione di fusione adottata senza l'osservanza dei termini indicati dagli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c., *"per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione"* anche se alcune delle partecipazioni sono gravate da pegno o usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignorato o all'usufruttuario e non sussiste la rinuncia ai termini da parte dei titolari dei diritti stessi. (v.z.)

CONFLITTO DI INTERESSI E VOTO IN ASSEMBLEA.

– di Vincenzo Salafia, in *Le Società*, n. 6/06, pag. 675.

L'articolo sopra richiamato esamina il secondo comma dell'art. 2373 c.c., che **vieta agli amministratori**, che siano anche **soci** della società loro gestita, **di votare sull'azione di responsabilità**, sulla quale l'assemblea deve decidere. Dalla natura e dallo scopo di questo divieto si trae spunto per verificare se sussista il medesimo ostacolo anche nel caso in cui l'interesse dell'amministratore socio sia rappresentato o, comunque, portato in assemblea da un **socio** (ad esempio una società di capitali), **"dominato" dall'amministratore**.

L'Autore prende in esame due casi particolari: quello in cui l'amministratore di una società per azioni sia contemporaneamente socio controllante di altra società di capitali che partecipa al capitale della società da lui amministrata e quello in cui il socio amministratore abbia trasferito fiduciariamente le proprie azioni ad una società fiduciaria. Nei casi prospettati, all'assemblea chiamata a decidere sull'azione di responsabilità contro l'amministratore, interverranno, come socie, la società da lui controllata o, secondo i casi, la società fiduciaria. Entrambe, in maniera più o meno intensa, si identificano con l'interesse dell'amministratore, il quale, nel primo caso, è il socio di riferimento e, nel secondo, il fiduciante, al quale sostanzialmente appartiene la titolarità delle azioni in forza delle quali la società fiduciaria partecipa all'assemblea di cui si tratta.

Nel descritto contesto, secondo l'Autore, impedire che le deliberazioni assembleari della società per azioni, relative alla decisione in merito all'azione di responsabilità contro l'amministratore siano inquinate e compromesse nel loro risultato dal concorso di voti interessati, espressi direttamente o indirettamente dall'amministratore, risponde ad un'esigenza non solo dell'interesse privato proprio della società e del gruppo sociale cui appartiene ma anche di quello generale legato al buon funzionamento delle società per azioni. (c.c.)

* * *

VENDITA DI TITOLI DI STATO ARGENTINI, DOVERI COMPORTAMENTALI DELLA BANCA ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE: UNA VOCE "FUORI DAL CORO".

- di Stefano Ambrosini e Luca Jantet, *in Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/06, II, pag. 157.

Nell'articolo gli Autori commentano la decisione presa dal Tribunale di Torino, in data 21 marzo 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), che, con riguardo ai doveri di comportamento ed agli obblighi informativi che l'intermediario deve osservare nel negoziare valori mobiliari per conto dei propri clienti, si pone decisamente in controtendenza rispetto all'orientamento maggioritario diffusosi tra i giudici di merito sulla nota scia delle pronunce mantovane.

Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che l'istituto di credito abbia puntualmente adempiuto alle prescrizioni imposte dalla normativa primaria e secondaria sull'intermediazione mobiliare, rilevando che il risparmiatore ha, in forma scritta, rifiutato di fornire informazioni in merito alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi d'investimento, attestato d'aver ricevuto copia del documento generale sui rischi e, non ultimo, sottoscritto il documento sui rischi specifici dei paesi emergenti.

Tuttavia, secondo i commentatori, la decisione esaminata susciterebbe delle notevoli perplessità in quanto, al di là della documentazione consegnata, l'intermediario finanziario dovrebbe sempre valutare in concreto il profilo finanziario oggettivo (rifacendosi alle consistenze mobiliari e liquide) e soggettivo (rifacendosi alla propensione al rischio) del proprio cliente/investitore. (v.a.)

* * *

RIFORMA DEL FALLIMENTO: IL NUOVO ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE.

- di Saverio Cinieri, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 23/06, pag. 38.

L'articolo fa il punto sulla innovativa disciplina della "transazione fiscale" introdotta all'art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942 n.267 "cosiddetta l.f."

L'istituto, - sottolinea l'Autore - si inserisce nell'ambito del Concordato Preventivo e consiste sostanzialmente nella possibilità per il debitore di proporre, nel piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 160 della l.f., un accordo con l'Amministrazione finanziaria per un paga-

mento anche parziale dei tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali.

La transazione fiscale è importante secondo l'Autore perché può prevedere condizioni migliori rispetto agli altri creditori coinvolti nella procedura concorsuale anche di rango uguale o superiore.

Oltre ad evidenziare le principali caratteristiche della transazione fiscale, nell'articolo viene fornita una sintesi operativa delle procedure da porre in essere per avvalersi della disciplina della transazione nella quale è evidenziato il diverso ruolo del contribuente, del tribunale, del concessionario della riscossione e dell'ufficio fiscale competente sulla base del domicilio fiscale del debitore. (a.d.c.)

* * *

PRESUPPOSTI PER LE AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE EX ART. 103 L.F..

- di Mura Luciano, *in Il Diritto Fallimentare*, n. 2/06, II, pag. 405.

La sentenza del Tribunale di Genova del 13 aprile 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), affronta il problema relativo all'individuazione dei presupposti necessari per esperire le azioni di rivendicazione, restituzione e separazione nei confronti delle Procedure fallimentari.

Innanzitutto, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è necessario che le cose consegnate al fallito siano individuabili e determinabili, con la conseguenza che non è possibile rivendicare le cose fungibili.

Per quanto concerne il regime probatorio cui deve sottostare colui che intende promuovere un'azione di rivendica contro un Fallimento, esso deve essere mutuato dall'art. 621 c.p.c. in tema di opposizione di terzo, con la conseguenza che tale onere comprende la prova del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni da fornire mediante un atto munito di data certa anteriore alla data di dichiarazione di fallimento nonché l'affidamento di questi al debitore, così da provare che al tempo dell'apertura della procedura esse erano detenute o possedute dal fallito a titolo diverso da quello di proprietà. (d.g.)

* * *

TABULATI TELEFONICI E PRIVACY: IL GARANTE PRECISA LE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARSI.

- in www.garanteprivacy.it.

In occasione di un ricorso (decisione del 1 giugno 2006, doc. web n. 1296533, disponibile su www.garanteprivacy.it), di un utente che aveva ricevuto un plico anonimo con i propri tabulati telefonici, l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali (di seguito, **Garante Privacy**) ha precisato le **misure di sicurezza** da adottarsi da parte di un **fornitore di servizi di comunicazione elettronica** (nel caso di specie, Telecom Italia S.p.A.) per la conservazione dei dati del traffico relativi alla prestazione del servizio.

Il d.lgs. 196/03 (Codice Privacy, di seguito, CP), infatti, prevede particolari garanzie con riferimento al trattamento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. Ciò, anche in quanto il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (di seguito, il Fornitore) è tenuto a conservare tali informazioni per due anni a fini di prevenzione e repressione di reati (art. 132, comma 1 CP), nonché, per delitti di particolare gravità, per ulteriori due anni (art. 132, comma 2 CP). Inoltre, il d.l. 144/05 (il "*Decreto Pisanu*") ha, in ogni caso, imposto al Fornitore la conservazione di tutti i dati relativi al traffico telematico e telefonico fino al 31 dicembre 2007 (contenuti esclusi).

Il Garante ha individuato alcune misure che il Fornitore dovrebbe comunque adottare al fine di garantire una tutela "*adeguata*" ai dati conservati a tali fini, diverse ed ulteriori rispetto agli *standard "minimi"* contemplati nel Disciplinare tecnico allegato al CP (allegato B CP).

Se l'inosservanza degli *standard minimi*, infatti, espone a sanzioni penali, la mancata adozione di misure idonee a "*ridurre al minimo*" i rischi connessi al trattamento, in considerazione delle conoscenze acquisite al processo tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del processo tecnico espone comunque a responsabilità civili e amministrative.

In considerazione, quindi, dei rischi cui l'interessato è esposto in ragione della conservazione dei dati relativi alle proprie chiamate, il Fornitore deve consentire il trattamento di tali informazioni solo ad un numero ristretto di incaricati, a ciò espressamente nominati, in misura strettamente necessaria e "*per una serie circoscritta di finalità*".

E' necessario, quindi, predisporre dei sistemi di accesso selettivi e rigorosi, nonché, soprattutto, adottare un sistema in grado di tenere traccia non solo degli accessi da parte degli incaricati autorizzati, ma anche degli interventi realizzati dagli incaricati stessi, in modo da consentirne il controllo. Infine, dovranno essere adottati sistemi e procedure informatiche in grado di garantire che le autorizzazioni relative alla gestione tecnica dei si-

stemi rimangano separate e distinte da quelle relative all'accesso ai dati contenuti nei sistemi medesimi. (l.g.)

* * *

GIURISPRUDENZA

SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cass., 12 aprile 2006, Sez. I, n. 8516.

- in *Guida al Diritto*, n. 25/06, pag. 80.

Sono **valide** le clausole **dell'accordo di separazione** che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, prevedano il **trasferimento di beni immobili**, ovvero la costituzione di diritti reali minori come il diritto di abitazione. Tali clausole, peraltro, presentano una loro propria individualità, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate, dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela. Dette pattuizioni, comunque, bene possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori alla integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare.

Cass., 11 marzo 2006, Sez. I civ., n. 5378.

- in *Guida al Diritto*, n. 18/06, pag. 60, con nota di Marcella Fiorini.

In tema di **revisione dell'assegno di divorzio**, la sopravvenuta **diminuzione dei redditi** da lavoro dell'obbligato è suscettiva di assumere rilievo quale possibile **giustificato motivo di riduzione o soppressione** dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti e in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio - anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all'oggetto e alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno.

Cass., 7 febbraio 2006, Sez. I, n. 2597.

- in *Corriere Giuridico*, n. 6/06, pag. 807.

I **redditi individuali** dei coniugi - tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 lett. b) c.c.), quanto si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 lett. c) c.c.) - **non cadono** automaticamente **in comunione**, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

* * *

CONTRATTI

Cass., 26 gennaio 2006, Sez. III, n. 1690.

- in *Guida al Diritto*, n. 17/06, pag. 95.

Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una **transazione** e questa non abbia carattere novativo la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa **rivivere l'accordo originario**, al contrario di quanto invece accade qualora le parti abbiano espressamente od oggettivamente stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel quel caso l'art. 1976 del c.c. sancisce con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, la irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito).

Trib. Bergamo, 10 maggio 2005, Sez. III.

- in *I Contratti*, n. 6/06, pag. 592, con nota di Luigi Vigoriti.

In un **contratto di mutuo**, l'accordo che prevede a carico del mutuatario il pagamento di una determinata somma per **estinguere anticipatamente** il debito, va ritenuta **multa penitenziale** e non clausola penale. La clausola che difetti in punto di chiarezza e comprensibilità deve essere dichiarata **vessatoria**.

* * *

SOCIETA'**Cass., 18 gennaio 2005, Sez. I, n. 941.**

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 445.

La **prescrizione** dell'azione di **responsabilità** promossa ex art. 2394 c.c. (oppure dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f.) contro i sindaci di una società è **quinquennale** e decorre dal momento in cui si è manifestata **l'insufficienza del patrimonio sociale** alla soddisfazione dei creditori, momento che può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento; l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale spetta al sindaco convenuto con tale azione che voglia eccepirne l'avvenuta prescrizione.

La rinuncia all'incarico da parte di un sindaco di una società di capitali ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, soltanto quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente e non quando, invece le dimissioni coinvolgano un numero di sindaci effettivi superiori a quello dei membri supplenti a disposizione.

Trib. Milano, 8 luglio 2005.

- in *Il Foro Italiano*, n. 4/06, I, pag. 1239.

Nelle **società a responsabilità limitata** obbligate ex lege alla nomina del collegio sindacale il procedimento di **controllo giudiziario** disciplinato dal novellato art. 2409 c.c. è ancora applicabile e può essere attivato ad istanza dello stesso collegio.

* * *

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO**Cass., 12 maggio 2006, Sez. I civ., n. 11004.**

- in *Guida al Diritto*, n. 25/06, pag. 69.

Nell'ipotesi di **contratto** di deposito bancario con rilascio di un **libretto di deposito a risparmio** è **"cliente"**, ex art. 119 del Tub, sia il possessore del libretto di deposito che il soggetto titolare del contratto stesso (se diverso dal possessore del libretto); con la conseguenza giuridica che anche quest'ultimo (nella sua qualità di parte nel rapporto contrattuale) ha **diritto** ad avere **copie della documentazione** bancaria inerente al predetto contratto. Ne segue, altresì, che se è **"cliente"** il titolare del contratto, allora, anche il successore (nel caso di specie, a titolo universale) sarà cliente, potendo vantare il medesimo diritto all'informazione bancaria, tanto più che, comunque, la pretesa alla documentazione è un diritto autonomo nascente dall'obbligo, da parte della banca, di eseguire il contratto secondo buona fede.

Cass., 18 gennaio 2006, Sez. I, n. 871.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 1/06, pag. 65.

In tema di **assegno bancario**, la responsabilità per il controllo della **regolarità delle girate** grava sulla **banca trattaria**, ai sensi dell'art. 38 r.d. 21 dicembre 1993 n. 1736, e non si estende alla diversa banca che non paghi il titolo, ma si limiti, in qualità di girataria per l'incasso, a curarne la riscossione; la sostituzione della banca presentatrice a quella trattaria riguarda infatti esclusivamente il pagamento dell'assegno, e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione ed il trattamento del titolo da parte della banca trattaria, con la conseguenza che il mandato di pagamento da quest'ultima conferito alla banca presentatrice è limitato alla puntuale identificazione del prenditore.

La banca girataria per l'incasso di un assegno non trasferibile subentra alla banca trattaria, sostituendosi ad essa nel dovere di identificazione del presente titolo, mediante l'adozione di cautele ed accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto, in osservanza del principio della diligenza professionale - extracontrattuale - della banca negoziatrice nei confronti della banca trattaria tutte le volte in cui il pagamento dell'assegno sia stato effettuato in violazione del ricordato **dovere**

di diligenza, come nel caso in cui, nonostante la clausola di non trasferibilità, l'assegno risulti girato (con girata piena) dall'ordinatario (mediante falsificazione della firma), ad un terzo, destinatario del pagamento, dovendo tale girata aversi per non apposta, ex art. 43 r.d. 21 dicembre 1993 n. 1736, con conseguente carenza di legittimazione del giratario; il concorrente **comportamento negligente della banca trattaria**, consistente nell'omesso controllo, in stanza di compensazione, della regolarità del titolo, è, peraltro, idoneo ad integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante, *in parte qua*, per la determinazione dell'evento dannoso (poiché il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all'accertamento della manifesta irregolarità dell'assegno con conseguente blocco del medesimo) non soltanto nei confronti del cliente (verso il quale l'istituto è contrattualmente responsabile nel quadro del rapporto di convenzione d'assegno), ma anche nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la banca negoziatrice, rispetto alla quale la negligenza dimostrata si qualifica come **fatto colposo del creditore**, giusto disposto dall'art. 1227 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 2056 stesso codice.

In termine di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sé a determinare l'evento (nella specie, un assegno bancario trafugato e falsificato nella prima girata era stato posto all'incasso, presentato nelle stanze di compensazione e pagato dalla banca trattaria: la Suprema Corte ha reputato corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla banca trattaria, in quanto sufficiente da sola a determinare l'evento dannoso, escludesse la concorrente responsabilità della banca girataria per l'incasso).

Cass., 18 gennaio 2006, Sez. I, n. 870.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 1/06, pag. 64.

In tema di **capitalizzazione degli interessi bancari**, l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. agli interessi dovuti sui saldi debitori di conti correnti bancari non può essere fatta discendere dalla **natura compensativa** di tali interessi e dalla riferibilità di detta disposizione esclusivamente agli interessi corrispettivi e moratori, non potendo negarsi la natura **corrispettiva** degli interessi in

questione, i quali rientrano certamente nell'ambito applicativo del principio di base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.

Cass., 2 agosto 2005, Sez. lav., n. 16164.

- in *I Contratti*, n. 6/06, pag. 537.

Non può qualificarsi inadempimento delle obbligazioni nascenti da un determinato rapporto giuridico (e nemmeno fatto illecito extracontrattuale) la comunicazione alla controparte di avere **l'intenzione di interpretare** ed applicare in un certo modo il **vincolo nascente dal rapporto stesso**, perché si tratta dell'esercizio di facoltà rientranti nell'ambito del generale e fondamentale diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Nel giudizio promosso dall'investitore nei confronti dell'intermediario per la violazione dei doveri informativi a questo imposti dal T.U.I.F., deve ritenersi ammissibile la **testimonianza del dipendente** dell'intermediario ove non venga dedotta in giudizio la responsabilità di quest'ultimo per il fatto illecito altrui di cui all'art. 2049 c.c..

Trib. Mantova, 11 aprile 2006.

- in *www.ilcaso.it*.

Non possono ritenersi violati i **doveri informativi dell'intermediario** nell'ipotesi di acquisto di **obbligazioni ad alto rischio** da parte di investitori che abbiano dichiarato una **propensione al rischio media** e che siano stati debitamente avvertiti per iscritto e verbalmente dell'inadeguatezza dell'operazione; ciò vale a maggior ragione ove l'investimento contestato costituisca una quota inferiore ad un quarto dell'intero portafoglio e, alla luce dei citati elementi, la scelta appaia compatibile con quella di differenziare gli investimenti con una quota di titoli speculativi idonei a compensare il rischio dell'investimento con la prospettiva di una maggiore redditività.

Trib. Parma, 3 marzo 2006, n. 282.

- in *www.ilcaso.it*.

Nel giudizio promosso dall'investitore contro l'intermediario è ammissibile la **testimonianza del dipendente** di quest'ultimo qualora l'attore, nel proporre la domanda basata sulla violazione delle norme del T.U.I.F., non faccia alcun riferimento alla **responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c.**

Il cliente investitore non deve partecipare in modo acritico alle trattative, adeguandosi supinamente alle proposte dell'intermediario. L'investitore, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, deve infatti **informarsi** presso il proprio intermediario sulla natura ed i **rischi delle operazioni** solo dopo aver ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Trib Catania, 22 novembre 2005.

- in *Il Foro Italiano*, n. 4/06, I, pag. 1212.

L'azione esperibile dal cliente **nei confronti di una banca**, che, ricevuto un mandato avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento abbia dato esecuzione al contratto senza ottemperare agli specifici obblighi di comportamento imposti all'intermediario, non è quella di nullità del contratto bensì quella di **risoluzione per inadempimento e/o di risarcimento dei danni** (nella specie, si contestava alla banca di aver proceduto all'acquisto di titoli Parmalat per conto del cliente, senza aver preventivamente assunto le informazioni relative alle caratteristiche, alle conoscenze, alla propensione al rischio dell'investitore, nonché alle caratteristiche dei titoli medesimi, e senza aver valutato l'adeguatezza del prodotto scelto in relazione alla tipologia di investitore).

Alla banca che, nell'ambito di un contratto di **negoziazione di strumenti finanziari**, abbia eseguito l'ordine di acquistare titoli obbligazionari (nella specie, Parmalat) non è contestabile la violazione degli obblighi imposti dalla normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, qualora, avendo **il cliente omesso** di fornire **le informazioni utili** all'individuazione del profilo di investitore, i titoli acquistati presentino un *rating* adeguato anche all'investitore dal più basso profilo di propensione al rischio ovvero ai dati riferibili al cliente di cui la banca sia comunque in possesso; né grava sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento dei titoli e la situazione finanziaria dell'emittente nel periodo successivo all'acquisto, onde suggerire al cliente il disinvestimento dei medesimi.

Trib. Torino, 21 marzo 2005.

- in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/06, II, pag. 157, con nota di Stefano Ambrosini e Luca Jantet.

L'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli artt. 27 e 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 non devono considerarsi alla stregua di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., sicché la loro violazione non determina la nullità dell'ordine

di acquisto conferito all'intermediario finanziario dal cliente.

Gli **obblighi di informazione** di cui all'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed agli artt. 27 e 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 possono ritenersi esattamente adempiuti nel momento in cui **l'intermediario finanziario** faccia sottoscrivere al proprio cliente **i moduli prescritti** dalla normativa primaria legislativa e secondaria regolarmente.

* * *

OBBLIGAZIONI

Cass., 10 giugno 2005, Sez. III, n. 12324.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 373.

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, **l'estinzione** del debito consegue al **pagamento** dell'importo **in moneta avente corso legale** presso il domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un **assegno circolare**, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso **non ha l'immediato effetto estintivo** del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti. Ne consegue che il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1993), si fonda su una norma (l'art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, dal creditore in tal senso, ovvero: **a)** quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; **b)** quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; **c)** quando la *datio pro solvendo* dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.

Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal **consenso espresso o presunto dal creditore** al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio né la previsione contenuta nell'art. 1 d.l. 3 maggio n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197, che impone una modalità di trasferimento di denaro tramite

intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 d.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.

* * *

FALLIMENTO

Corte Cost., 14 aprile 2006, n. 154.

- in *Guida al Diritto*, n. 19/06, pag. 64.

E' costituzionalmente **illegittimo** l'art. 213 comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 («*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*»), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «*creditori ammessi*», il **termine perentorio di venti giorni** per proporre contestazioni avverso il **piano di riparto**, totale o parziale, dalla **pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»** della notizia dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge.

Cass., 28 marzo 2006, Sez. civ. unite, n. 7028.

- in *Guida al Diritto*, n. 17/06, pag. 88.

Ai fini della **revocatoria della vendita di propri beni** effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67 comma 2 della l.f., **l'eventus damni** è *in re ipsa*, consistendo nel fatto stesso della **lesione della par condicio creditorum**, ricollegabile, per presunzione legale e assoluta, all'uscita del bene della massa conseguente all'atto di disposizione, per cui grava sul curatore solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, men-

tre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (anche garantito da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della *par condicio*, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore.

Cass., 24 marzo 2006, Sez. Trib., n. 6643.

- in *Guida al Diritto*, n. 25/06, pag. 79.

Nei confronti **dell'amministrazione finanziaria** la **responsabilità** dell'assuntore del fallimento è circoscritta al pagamento delle **sole obbligazioni** comprese **nel passivo accertato** e non si estende, pertanto, al pagamento degli interessi maturati sulle imposte dovute dal fallito. Gli interessi - finanche quelli relativi a credito garantito da ipoteca, oggetto dal trattamento preferenziale di cui all'art. 2855 comma 3 del c.c., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario - infatti, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo, da proporsi nelle forme e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 93 e seguenti e 101 della l.f..

Cass., 3 febbraio 2006, Sez. I, n. 2439.

- in *Guida al Diritto*, n. 17/06, pag. 97.

L'art. 45 della l.f. deve ritenersi coordinato con l'art. 2915 comma 2 del c.c. e per l'effetto sono **opponibili ai creditori fallimentari** non solo gli atti posti in essere e trascritti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma anche le **sentenze** pronunciate dopo tale data, se le relative domande giudiziali sono state **in precedenza trascritte**. Pertanto la domanda giudiziale di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente non trova ostacolo nella sopravvivenza del fallimento del convenuto qualora essa risulti quesita prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione.

Cass., 6 luglio 2005, Sez. un., n. 14196.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 319.

Potendo il **soggetto straniero**, anche persona giuridica, assumere la qualità di **socio illimitatamente responsabile** di una società italiana, esso **soggiace** a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il **fallimento in via di estensione** della società italiana, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art.

147 l.f., restando perciò inapplicabile - ove il socio straniero sia una persona giuridica - la normativa di conflitto dettata, per le società e gli altri enti, dall'art. 25 l. n. 218 del 31 maggio 1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, alla stregua del quale è disciplinata dalla legge regolatrice dell'ente, tra l'altro, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente stesso.

Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 l.f., è ammissibile l'istanza di **regolamento preventivo di giurisdizione**, in quanto il procedimento medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla quale il detto socio è rimasto estraneo.

Cass., 3 maggio 2005, Sez. I, n. 9163.

- in *Giustizia Civile*, n. 1/06, I, pag. 129.

In tema di **liquidazione coatta amministrativa**, poiché la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore è disciplinata esclusivamente dall'art. 209 l.f., e non sono applicabili le norme della l. n. 241 del 1990 che riguardano il procedimento amministrativo, **non** occorre che il **provvedimento d'esclusione sia motivato** e l'inesistenza di un tale obbligo neppure vulnera il diritto di difesa del creditore, in quanto l'opposizione allo stato passivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso.

L'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un creditore escluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 e 98 l.f., costituisce un'azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non già con il rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale.

Cass., 20 maggio 2004, n. 9643.

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 2/06, II, pag. 271.

Nel giudizio relativo alla **verifica del credito**, l'unico **legittimato passivo è il debitore**, non sussistendo la necessità del litisconsorzio nei confronti del **liquidatore**; tuttavia, qualora il liquidatore sia intervenuto *ad adiuvandum* si determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario proces-

suale, alla quale consegue l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nelle fasi di gravame.

Trib. Pescara, 21 ottobre 2005.

- in *Il Foro Italiano*, n. 3/06, I, pag. 912.

Nel **nuovo concordato preventivo** la norma di cui **all'art. 162 l.f.** deve intendersi **ancora vigente** e riferita alle condizioni di ammissibilità della domanda relative alla provenienza da un imprenditore commerciale, alla sussistenza di uno stato di crisi e all'allegazione di un piano.

La redazione di una **relazione generica**, approssimativa, immotivata o meramente ripetitiva delle previsioni del piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non può superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al tribunale e legittima un decreto di non ammissibilità del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Al nuovo concordato preventivo possono accedere soltanto gli **imprenditori che esercitino un'attività** commerciale e non anche quelli cessati o defunti per i quali opera, ma solo per il fallimento, la regola dell'ultrattività annuale ai fini dell'apertura del concorso.

Trib. Genova, 13 aprile 2005.

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 2/06, II, pag. 405, con nota di Mura Luciano.

Ai fini dell'esercizio delle **azioni di rivendicazione, restituzione e separazione** disciplinate dall'art. 103 l.f., occorre che **le cose** consegnate al fallito siano **determinabili e individuabili**.

Colui che agisce in rivendita deve provare con atto munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni che intende rivendicare, nonché l'affidamento di questi al debitore, così da giustificare che tali beni, al tempo dell'apertura della procedura concorsuale, erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà.

Trib. Napoli, 8 luglio 2004.

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 2/06, I, pag. 383.

Ai fini della revocatoria fallimentare, il **contratto** (e, *amplius*, il negozio, ex art. 1324 c.c.) è **oneroso** quando all'attribuzione in favore di un soggetto corrisponda un'obbligo a carico dello stesso, o all'eventualità dell'attribuzione in suo favore corrisponda l'eventualità di un'attribuzione a suo carico; altrimenti è gratuito. A tal fine, è richiesta

la **corrispondenza delle prestazioni**: quando tale corrispondenza si specifica, nel senso che una prestazione sia remunerazione dell'altra, la corrispondenza diviene corrispettività (nella specie si discuteva di una società appartenente ad un gruppo che aveva rinunciato ad un credito a favore di altra società del gruppo).

* * *

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass., 6 aprile 2006, Sez. III, n. 8102.
- in *Guida al Diritto*, n. 25/06, pag. 85.

Premesso che per il **computo dei termini** processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno, nel caso in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale e abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo di sospensione, e cioè dalla data del **16 settembre**, quest'ultima deve essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un *dies a quo*.

Cass., 23 dicembre 2005, Sez. unite civ., n. 28498.
- in *Il Foro Italiano*, n. 5/06, I, pag. 1433.

Essendo l'**appellante** tenuto a fornire la dimostrazione della **fondatezza delle singole censure** mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere, in base ai principi, **respinto**, con conseguente conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quali che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.

Cass., 7 marzo 2005, Sez. I civ., n. 4935.
- in *Il Foro Italiano*, n. 4/06, I, pag. 1066.

E' **nulla la procura per ricorrere per cassazione** rilasciata in calce alla **copia notificata della sentenza impugnata**, allorquando non contenga uno specifico riferimento al giudizio di legittimità e non consenta di verificarne il conferimento in data anteriore o coeva alla notifica del

ricorso (nella specie, la procura era stata rilasciata dal sindaco di un comune in forza di una deliberazione della giunta comunale richiamata nell'instaurazione del ricorso).

Cass., 8 febbraio 2006, Sez. un., n. 2637.
- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, pag. XXXI.

Le sezioni unite, con una pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione, innovando l'orientamento formatosi anteriormente alla riforma realizzata dal d.lgs. 17 gennaio 2006 n. 6, hanno affermato che nel nuovo diritto societario la **fusione per l'incorporazione non determina l'interruzione del processo** per perdita della capacità processuale. L'ordinanza ha sottolineato che il testo vigente dall'art. 2505-*bis* comma 1 c.c. stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, **proseguendo in tutti i loro rapporti**, anche processuali, anteriormente alla fusione. La formulazione della norma rende chiaro che la fusione tra società, nel caso di fusione per incorporazione, non comporta **l'estinzione della società incorporata**, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma **realizza l'unificazione** mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Dunque, il fenomeno non comporta l'estinzione di un soggetto e - correlativamente - la creazione di un diverso soggetto, ma dà luogo a una **vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto**, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Con questa pronuncia le sezioni unite hanno quindi fatto propria la configurazione in passato sostenuta da un consistente indirizzo della dottrina, anche in riferimento alla disciplina della società anteriore alla riforma del 2006. Tuttavia, deve darsi atto che, come la stessa ordinanza ha cura di precisare, nel caso deciso l'asserita estinzione del soggetto ricorrente era stata dichiarata in sede di legittimità dal suo difensore in udienza e perciò, in ogni caso, non avrebbe potuto incidere sullo svolgimento del giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso di ufficio.

Cass., 7 febbraio 2006, Sez. un., n. 2616.
- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, pag. XXXI.

Anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i **provvedimenti della Corte costituzionale**, la pubblicità legale,

così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificatamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui **solo la comunicazione** di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, **determinando la conoscenza concreta** della pronuncia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Cass., 1 febbraio 2006, n. 2197.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, pag. XXIV.

L'individuazione del **luogo di notificazione** dell'atto di **integrazione del contraddittorio** in cause inscindibili nei giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia **decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata**, la notificazione deve essere effettuata alla parte personalmente, si è contrapposto un diverso indirizzo, il quale ha ritenuto che la notifica va effettuata anche in tal caso presso il procuratore costituito nel precedente grado del giudizio. Il contrasto ha riguardato altresì le conseguenze della errata notificazione; altre hanno invece sostenuto l'inesistenza della notificazione.

Questo contrasto è stato composto dalle **sezioni unite**, che hanno fatto proprio l'orientamento secondo il quale nel caso in esame la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio **deve essere effettuata alla parte personalmente**.

La sentenza ha richiamato a conforto del principio la considerazione che la fattispecie non è espressamente disciplinata dall'art. 331 c.p.c., quindi la disciplina va desunta dall'art. 330, comma 3 c.p.c., il quale stabilisce tra l'altro, che la notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata personalmente alla parte, qualora sia effettuata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, se l'impugnazione sia ancora ammessa. In questa parte la disposizione pone una regola generale fondata sulla ragionevole presunzione che, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, verosimilmente cessa il rapporto tra la parte ed il suo procuratore domiciliatario, configurando quindi una norma di garanzia per il destinatario. Secondo le sezioni unite, l'ambito di applicazione della regola non può essere ristretto all'ipotesi dell'impugnazione tardiva del contumace (art. 327, comma 2 c.p.c.), ma riguarda anche la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità, da eseguire oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 291, comma 1 c.p.c.), la revocazione ex art. 395, n. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. - per la

quale pur non operando il termine annuale (art. 327, comma 1 c.p.c.), la notificazione, se effettuata oltre tale termine, deve avvenire personalmente -, l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1 c.p.c., la denuncia di conflitto, positivo o negativo, di giurisdizione tra giudici speciali e tra questi ed i giudici ordinari (art. 362, comma 2 n. 1 c.p.c., alla quale, pur non trattandosi di mezzo di impugnazione, viene applicata la regola della notifica personale). Il diverso indirizzo, chiarisce la sentenza, non è persuasivo, in quanto non spiega perché, in presenza di una norma quale l'art. 330 comma 3 seconda parte c.p.c., che individua il luogo di notificazione dell'impugnazione disponendo che, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione si notifica personalmente, la disciplina della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio debba essere ricercata altrove.

Infatti, anche tenendo conto della peculiare funzione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione in cause inscindibili, la notificazione del medesimo costituisce pur sempre notifica di una impugnazione, sicché non è ravvisabile nessuna incompatibilità con la previsione dell'art. 330 c.p.c.. Tuttavia, ha infine affermato la pronuncia, l'inosservanza della regola in ordine al luogo di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, nel caso in cui sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza - se, quindi, effettuata al procuratore già domiciliatario - non **determina** l'inesistenza, bensì **la nullità** della notificazione, che è quindi sanabile mediante rinnovazione.

Cass., 11 gennaio 2006, Sez. II, n. 212.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 1/06, pag. 13.

Tenuto conto che la **consulenza tecnica d'ufficio** ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine di decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere **indagini esplorative** dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.

In tema di **prova documentale**, l'art. 2719 c.c., che esige **l'espresso disconoscimento** della conformità con l'originale delle **copie fotografiche** non autenticate di scritture, si applica anche alle **copie fotostatiche**, ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per il discono-

scimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Cass., 28 novembre 2005, Sez. unite civ., n. 25032.

- in *Il Foro Italiano*, n. 4/06, I, pag. 1065.

E' **valida la procura** rilasciata in calce o a margine di un atto processuale firmato dal difensore, anche quando la sottoscrizione della parte **non** sia stata **certificata** autografa dal difensore medesimo **con altra firma apposta subito dopo** la sottoscrizione.

Cass., 27 giugno 2005, Sez. II, n. 13738.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 354.

In tema di **legittimatio ad causam**, colui che promuove l'azione (o vi resiste) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, **deve provare sia la morte** di tale soggetto **sia la propria qualità di erede**.

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345 comma 3 c.p.c., atteso che il divieto di produzione di "nuovi mezzi di prova" va riferito alle prove "costituende" e non anche a quelle "precostituite".

Cass., 22 giugno 2005, Sez. III, n. 13384.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 358.

Il procedimento di **notificazione** compiuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è **legittimo** se, malgrado l'esperienza delle indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza, **sussiste l'oggettiva impossibilità** per il notificante **di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora** del destinatario dell'atto, a meno che l'interessato provi che il notificante fosse in grado di sapere come acquistare elementi di conoscenza utili per procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello, all'atto della proposizione dell'impugnazione, la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase e utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione.

Cass., 8 marzo 2006, Sez. Trib., n. 4935.

- in *Guida al Diritto*, n. 25/06, pag. 62.

La domanda al pagamento degli **interessi anatocistici** è ammissibile nel **processo tributario** con le stesse regole di diritto civile comune a pubblici e privati operatori, vale a dire che gli interessi siano dovuti da sei mesi e che la domanda sia già stata formulata nel giudizio di primo grado. La deroga al divieto di domande nuove in appello trova applicazione solo quando nel giudizio di primo grado gli interessi anatocistici sugli interessi già prodotti da almeno sei mesi siano stati già richiesti, in quanto detta deroga trova giustizia nel fatto che la domanda anatocistica ulteriore formulata in appello sia lo sviluppo logico causale della stessa domanda già formulata in primo grado.

App. Napoli, 9 giugno 2005.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, pag. 451.

E' civilmente **responsabile l'ufficiale giudiziario** che **omette di notificare un'opposizione** a decreto ingiuntivo **nel termine** perentorio previsto, nonostante la richiesta in tal senso della parte, così impedendo l'instaurazione del rapporto processuale e rendendo definitivo il provvedimento monitorio.

La misura di risarcimento, in mancanza di elementi certi in giudizio, va liquidata in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete possibilità di risultati utili, valutando caso per caso la eventualità di conseguire un vantaggio economico con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c..

Trib. Milano, 1 marzo 2006.

- in *www.ilcaso.it*.

Entrambe le modalità di **notificazione degli atti** processuali contenuti su **supporto informatico** e sottoscritti con firma digitale previste dall'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 - quella per via telematica attraverso il sistema informatico civile (S.I.C.I.), reso operativo dal D.M. 14 ottobre 2004, costituito da un gestore presso il Ministero della Giustizia e da gestori locali presenti presso ciascun ufficio giudiziario e ciascun ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) e quella, sempre per via telematica, all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7, ossia all'indirizzo di posta elettronica che il difensore ha comunicato al Consiglio dell'Ordine e da questi reso disponibile ai sensi del III co. dello stesso art. 7 - richiedono pur sempre la collaborazione dell'ufficiale giudiziario.

Il documento oggetto di notifica per via telematica deve, inoltre, essere redatto secondo le prescri-

zioni di cui all'allegato al D.M. 15 dicembre 2005 avente ad oggetto la "strutturazione dei modelli DTD (Document Type definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Deve pertanto essere dichiarata la **nullità della notifica** effettuata per via telematica nell'ambito del **processo societario** senza il rispetto dei citati parametri normativi in quanto la stessa non consente di pervenire ad un giudizio di certezza legale in ordine alla ricezione dell'atto, né, in assenza di sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata, sono soddisfatti i parametri normativi in ordine all'autenticità della sottoscrizione, all'integrità del documento, alla volontarietà della trasmissione dello stesso.

Nell'ambito del processo societario, l'art. 13 del d.lgs. n. 5/03 sanziona la **mancata notifica della comparsa di risposta** con l'effetto della **non contestazione dei fatti** costitutivi allegati dall'attore. Non è pertanto possibile, in tale fattispecie, far luogo alla rinnovazione della notifica in quanto l'art. 162 c.p.c. subordina la rinnovazione degli atti ad un giudizio di compatibilità con le preclusioni *medio tempore* verificatesi.

Nell'ipotesi di mancata notifica della comparsa di risposta ex art. 13, comma 2 d.lgs. n. 5/03, il giudizio di concludenza dei fatti costitutivi allegati dall'attore involge le circostanze fattuali e non la domanda nel suo complesso. Da ciò consegue che rimane pur sempre compito del giudice valutare eventuali eccezioni rilevabili d'ufficio ed emergenti dagli atti, così come la congruenza dei fatti esposti rispetto alle richieste.

* * *

PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

Corte Cost., 23 dicembre 2005, n. 457.
- in *Giustizia di Civile*, n. 2/06, pag. VIII.

Dichiarazione di **illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7 l. 23 febbraio 1999 n. 44** (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), **limitatamente alla parola "favorevole"**.

Il Tribunale di Lecce ha sollevato - in riferimento agli art. 101, comma 2 e 108, comma 2, cost. e «al principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato» - questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, "secondo cui la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli art. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, "ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale"».

Ad avviso del rimettente «la norma, attribuendo ad un funzionario subordinato al potere esecutivo il potere di adottare un provvedimento vincolante per l'autorità giudiziaria», si pone in contrasto: **a)** con l'art. 101, comma 2, cost., secondo cui giudici sono soggetti soltanto alla legge; **b)** con l'art. 108, comma 2, cost., secondo cui la legge assicura l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia; **c)** con il fondamentale principio dei poteri, «proprio di ogni Stato democratico». Infatti, «il prefetto non è un organo indipendente ed imparziale, essendo, al contrario, alle dirette dipendenze del Governo, ed è privo di quelle garanzie, prima fra tutte l'inalterabilità, poste a fondamento della autonomia ed indipendenza dei giudici».

La Corte, dopo aver **escluso** la possibilità di una **soluzione di tipo interpretativo** per l'inconveniente lamentato, ha ritenuto la questione fondata, sul principale rilievo secondo cui la disposizione in oggetto, attribuendo integralmente a un organo del potere esecutivo e, cioè, al prefetto (e non al giudice dell'esecuzione) «la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione dl processo esecutivo in favore dei soggetti presi in considerazione mentre, rispetto a tale valutazione, l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva», si pone in palese contrasto con i «principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione

giurisdizionale, considerato che il prefetto viene ad essere investito del potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura; potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria».

Peraltro, al fine di ricondurre la norma stessa nell'alveo della legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto sufficiente eliminare dal suo testo la parola «favorevole», in quanto in tal modo viene restituita «alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura - giurisdizionale e non amministrativa - del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice, che ne è - in base ai principi - il naturale ed esclusivo titolare».

Cass., 6 aprile 2006, Sez. I, n. 8024.

- in **Guida al Diritto**, n. 25/06, pag. 83.

Si deve **escludere l'inesistenza** del ricorso per decreto ingiuntivo quando la **sottoscrizione del difensore**, pur mancando in calce a tale atto introduttivo del procedimento monitorio, **figuri** apposta per **certificare l'autenticità della firma** di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

Cass., 17 marzo 2006, Sez. III, n. 5909.

- in **Guida al Diritto**, n. 17/06, pag. 96.

In tema di espropriazione immobiliare **il debitore** esecutato è **carente di interesse** a proporre **opposizione** agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni che disciplinano le **modalità dell'incanto**, se non deduce, contestualmente, che, dalla violazione di esse gli è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggiore prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e più convenienti offerte.

Cass., 23 febbraio 2006, Sez. III, n. 4000.

- in **Guida al Diritto**, n. 19/06, pag. 82.

La norma di cui all'art. 514, n. 4 del c.p.c. - secondo cui sono impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - non trova applicazione in caso di **pignoramento di attrezzi** di una società in nome collettivo, qualora il giudice del merito accerti che in questa deve assegnarsi **valore preminente del capitale** impegnato, rispetto alla personale attività dei soci.

Cass., 17 marzo 2005, Sez. III, n. 5789.

- in **Giustizia Civile**, n. 1/06, I, pag. 169.

Avverso **l'ordinanza di estinzione** del procedimento esecutivo per omesso deposito nei termini della documentazione indicata dall'art. 567, comma 2 c.p.c., è possibile proporre esclusivamente **il reclamo di cui all'art. 630 comma ult., c.p.c.** e non anche l'opposizione agli atti esecutivi.

* * *

DIRITTO D'AUTORE

Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, 20 gennaio 2005, n. 13979.

- in **Giustizia Civile**, n. 2/06, I, pag. 479.

Una tabella che **pubblicizza quattro tipologie di offerte di connessione ad internet con tecnologia ADSL**, comparando in modo esplicito le caratteristiche tecniche ed economiche di servizi analoghi, offerti da altri operatori, costituisce una fattispecie di **pubblicità ingannevole e comparativa illecita**: con riguardo ai profili di ingannevolezza, infatti, sussistono omissioni e inesattezze circa la velocità di accesso ad internet, nonché in relazione ai prezzi praticati relativamente alle chiamate verso i telefoni fissi, locali, nazionali, internazionale e cellulari, una volta esaurito il *forfait* del traffico prepagato, nonché in relazione alla mancata indicazione di nuove tecnologie, fra i quali la fibra ottica, offerti da uno dei concorrenti menzionati nel messaggio che rendono la pubblicità idonea a orientare in modo distorto le scelte dei consumatori; con riferimento, invece, alla comparazione illecita, il messaggio riporta un confronto non obiettivo di servizi tecnologicamente diversi rispetto a quelli forniti dall'operatore

pubblicitario con tecnologia ADSL, sia in relazione alle diverse caratteristiche tecniche del prodotto offerto da uno dei concorrenti citati nel messaggio, come la fornitura del servizio a mezzo di fibra ottica, l'accesso ai servizi televisivi e di videocomunicazione, che rendono la comparazione non oggettiva tra servizi tecnicamente diversi tra di loro.

Cass., 26 gennaio 2006, Sez. I, n. 1636.
- in *Giustizia Civile*, n. 1/06, pag. XII.

In tema di diritto d'autore, il giudizio **sull' idoneità distintiva di un titolo**, in relazione a una determinata opera e in rapporto con altri titoli relativi ad opere diverse, si risolve in una **valutazione di fatto** circa la possibilità che il pubblico, tratto in inganno dalla somiglianza dei titoli, scambi un'opera per l'altra. Trattandosi di valutazione di fatto essa è rimessa al **giudice di merito** e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non per eventuali vizi di motivazione riconducibili alla previsione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso la confondibilità del titolo del settimanale "Tv Sette-Corriere della Sera" con quello del settimanale "Telesette", non solo per il carattere debolissimo di quest'ultimo titolo - ciò che induceva a ritenere che anche per la più lieve differenza letterale e grafica bastava a costituire idonea differenziazione -, ma anche, e soprattutto, per effetto dell'ulteriore dicitura "Corriere della Sera" presente nel primo titolo, dicitura integrantesi in un'unitaria configurazione grafica con caratteri di assoluta evidenza per dimensione, colore e riquadratura).

La **vendita sottocosto** (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare.

Cass., 15 luglio 2005, Sez. I, n. 15076.
- in *Giustizia Civile*, n. 1/06, I, pag. 62.

In relazione al provvedimento del Garante che **inibisca l'ulteriore trattamento dei dati personali**, raccolti in violazione della l. 31 dicembre 1996 n. 675, tanto alla società committente investigazioni private quanto alla società incaricata di

dette investigazioni in base a un contratto d'opera professionale, ciascuna di tali società incaricata di dette investigazioni in base a un contratto d'opera professionale, ciascuna di tali società è individualmente destinataria dell'ordine del Garante; sicché, essendosi in presenza non di un atto indivisibile, concernente più soggetti unitariamente considerati, bensì di un **atto complesso** riguardante una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali titolare di una situazione giuridica autonoma, non ricorre una situazione di inscindibilità o di dipendenza di cause. Ne deriva che, allorché il provvedimento del tribunale, confermativo della predetta inibitoria, sia stato impugnato per cassazione da una della società destinatarie del detto provvedimento, senza la notifica di tale ricorso anche all'altra, ed in particolare nei riguardi di quella committente, che pure aveva preso parte al giudizio dinanzi allo stesso giudice, non v'è necessità, in sede di giudizio di cassazione, di disporre **l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di quest'ultima, versandosi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 331 c.p.c..

In tema di trattamento dei dati personali, nelle controversie promosse dal titolare o dall'interessato avverso il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - in relazione alle quali l'art. 29 comma 6 l. 31 dicembre 1996 n. 675 prevede che l'opposizione debba esser proposta al tribunale del luogo ove risiede il titolare - non trovano applicazione, ancorché la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, le disposizioni in materia di competenza territoriale dettate dall'art. 25 c.p.c.; e ciò in quanto per espressa disposizione normativa (contenuta nel regolamento del Garante n. 1 del 2000 sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio), ai giudizi in cui è parte tale autorità indipendente (la quale riveste una posizione particolare nell'ambito dello stato-comunità) si applicano le regole stabilite dal titolo III del testo unico delle leggi sulla rappresentanza dello Stato, approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, ma non anche quella di cui all'art. 6, contenuta nel titolo I del citato testo unico, riguardante, in caso di trattamento di dati personali, in caso di trattamento di dati personali raccolti da una società di investigazioni su incarico di società committente per far valere o difendere un diritto di quest'ultima in sede giudiziaria, appena ultimate le operazioni di raccolta e trattamento e versata la relativa documentazione nel giudizio, non v'è più ragione di operare un ulteriore riferimento dell'esercizio dei diritti dell'interessato ad ottenere la cancellazione dei dati raccolti e ad opporsi al loro trattamento (art. 13 comma 1 lett. c ed e, l. 31 dicembre 1996 n. 675). Da un lato, infatti, l'autore del rapporto investigativo, che non ha più ragione di proseguire l'azione investigativa, può essere raggiunto da un provvedimento del Garante, ove le doglianze dell'interessato risultino fondate; dall'altro il com-

mittente l'investigazione non ha più le ragioni di urgenza che giustificano il trattamento dei dati acquisiti con il rapporto, avendo fornito la documentazione in suo possesso a chi ha il compito istituzionale di esaminarla.

* * *

MARCHI E BREVETTI

Cass., 19 gennaio 2006, Sez. I, n. 1061.
- in *Giustizia Civile*, n. 1/06, pag. XVII.

L'art. 16 r.d. n. 929 del 1942 (c.d. "legge marchi"), così come mod. dall'art. 16 d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, nel prevedere che possano costituire **oggetto di registrazione come marchio** d'impresa **anche i suoni**, limita tale protezione a quelle espressioni fonetiche che, in quanto convenzionalmente traducibili in forma grafica, abbiano migliore possibilità di essere percepite come marchi, e non solo come suoni: esso, infatti, subordinando la registrazione del marchio alla possibilità di rappresentarlo graficamente in una forma convenzionalmente accettata, tale da renderlo intellegibile attraverso una pluralità di comunicazioni, nega tutela a quei suoni che, non potendo essere descritti sotto forma di note musicali, quale sia la cultura musicale di riferimento, troverebbero maggiore difficoltà a conquistare la **necessaria distintività** (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti, la quale aveva ritenuto non sufficientemente documentata la domanda di registrazione di un marchio sonoro, non essendo stata allegata una rappresentazione grafica dei suoni, ma solo una registrazione degli stessi su nastro).

Trib. Comunità Europee, 5 aprile 2006, Sez. II, Causa T-344/03.
- in *Diritto Comunitario e Internazionale*, n. 3/06, pag. 64.

L'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario in applicazione dell'articolo 8, n. 1, lettera b), del regolamento (Ce) n. 40/94, a causa della **somiglianza di detto marchio** con un marchio anteriore a seguito dell'uso comune del termine "oro", deve essere rigettata. A tale proposito, **non può attribuirsi al termine "oro" carattere distintivo**, limitandosi, il consumatore accorto, a imputare alla parola "oro" il significato

di qualità superiore. Il consumatore medio percepisce un marchio come un unicum e non procede a un esame dei vari dettagli. Nessuna utilizzazione significativa del marchio "oro" è stata accertata anteriormente al deposito del marchio comunitario controverso. Nel marchio richiesto il carattere distintivo è da attribuire al termine "Barilla".

* * *

DIRITTO COMUNITARIO

Trib. di primo grado delle Comunità Europee, 28 novembre 2005, Causa T-94/04.

- in *Giustizia Civile*, n. 2/06, I, pag. 251.

A norma dell'art. 230 comma 4 Trattato CE, le **persone fisiche e giuridiche** possono **impugnare una direttiva** solo se l'atto **li riguarda** in ragione di determinate loro qualità o in ragione di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e perciò stesso li identifica in modo analogo al destinatario dell'atto.

* * *

DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. XIV, 21 marzo 2006, n.76.
- in *Corriere Tributario*, n. 28/06, pag. 2209.

I costi per la **campagna pubblicitaria** e promozionale di una società, fatta utilizzando il **marchio internazionale della capogruppo estera**, in mancanza di produzione del contratto che abilita la società italiana all'utilizzazione nel paese del marchio in questione (contratto che certamente disciplina le modalità, le condizioni e l'accollo dei costi di tali utilizzo) non sono inerenti all'attività (perché finalizzate alla valorizzazione di un marchio sul quale la società italiana non può vantare alcun diritto) e quindi **non sono deducibili dal reddito di impresa**, da un lato né detraibili dall'IVA afferente i costi sostenuti dall'altro.

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI REVOCATORIA ORDINARIA ED ISCRIZIONE IPOTECARIA.

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione, in tema di validità **dell'ipoteca iscritta dal creditore prima della trascrizione** della domanda ex art. 2901 c.c., ha espresso un principio assolutamente contrastante con l'orientamento in precedenza adottato, e che sembrava ormai consolidato.

Con sentenza n. 19131 del 23 settembre 2004, la III Sezione Civile della nostra Suprema Corte, si è infatti espressa: *"L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l'ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria e il grado dell'ipoteca è quello della sua iscrizione"* (Cass. Civ., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131 - Giust. civ. Mass. 2004, f. 9).

Precisa vieppiù la sentenza che *"la finalità dell'azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito"*. Perciò, la sentenza che dichiara l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha **efficacia retroattiva** e la ragione è che l'atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l'esistenza di detti presupposti limitano il potere dispositivo dell'autore dell'atto nei confronti del creditore. Perciò, l'ipoteca che questi abbia iscritto nell'intervallo tra la formazione dell'atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l'accoglimento della domanda revocatoria, ed ancorché prima dell'instaurazione del relativo giudizio, è valida, e **il grado della medesima resta quello della sua iscrizione**. Infatti, il vincolo è acceso su beni che, per effetto dell'accoglimento dell'azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di inespropriabilità per il creditore vittorioso, e l'ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validità ed efficacia.

Il tenore della sentenza lascerebbe intendere che il *"revirement"* sia insito nella diversa interpretazione conferita dalla Corte alla finalità della revocatoria; non più conservativa / risarcitoria, bensì recuperatoria / restitutoria.

Pertanto, la circostanza per cui, per effetto della revocatoria, che dichiara inefficace sin dall'origine l'atto di disposizione, **il bene si considera "restituito"** al patrimonio del debitore, come se non fosse mai uscito, consente ora al creditore agente di acquisire la garanzia ipotecaria.

Il privilegio gli verrà poi riconosciuto in sede di esecuzione immobiliare, procedimento nel quale il creditore potrebbe ritrovarsi a concorrere con creditori che abbiano parimenti promosso l'azione di cui all'art. 2901 c.c., o siano intervenuti nel giudizio dal medesimo promosso.

Fermi restando, ovviamente, **i diritti acquisiti** nel contempo **dai terzi creditori** dell'acquirente; quindi, in caso di iscrizione ipotecaria eseguita dal creditore della parte venditrice e di iscrizione eseguita dal creditore dell'acquirente, prenderà prima grado quella anteriormente iscritta, ai sensi dell'art. 2852 c.c..

DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com);

Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

Cesare Grassini

(c.grassini@lascalaw.com);

Guido Malberti

(g.malberti@lascalaw.com);

Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com).

DIRITTO FALLIMENTARE

REVOCATORIA DI RIMESSE IN CONTO CORRENTE BANCARIO: NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA.

Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della riforma dell'istituto della revocatoria fallimentare, effettuata con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 12 maggio 2005, n. 80, possono già individuarsi alcune, seppur ancora isolate, pronunce di merito che hanno recepito le linee guida della **riforma in tema di azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario**.

Ciò, nonostante la disposizione transitoria che limita l'ambito di applicazione della novella alle procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Già prima della riforma alcuni giudici di merito si erano distaccati dal criterio del c.d. "saldo disponibile", affermando, da un lato, che "le rimesse su conto scoperto non costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili del correntista e non possono essere assoggettati a revocatoria fallimentare" (Trib. Bolzano, 14 gennaio 2003, in *Il Fallimento*, 2003, 1221) e, dall'altro, che "le rimesse in conto corrente bancario sono revocabili in misura pari alla differenza fra il massimo scoperto di conto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed il saldo debitore esistente alla chiusura del rapporto" (App. Firenze, 28 gennaio 2004, in *Il Fallimento*, 2005, 31).

Successivamente a tale momento si sono registrate alcune pronunce di merito che hanno riconosciuto nella nuova formulazione dell'art. 70, comma 3 l.f. una disposizione interpretativa, suscettibile di applicazione anche in relazione alle azioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa (Trib. Napoli, 6 febbraio 2006, inedita; App. Venezia, 10 gennaio 2006, inedita).

Con argomentazione maggiormente articolata, ancorché avulsa dal contesto della riforma, si è espresso il **Tribunale di Pavia**, il quale, pur giungendo alle medesime conclusioni sopra descritte in merito alle modalità di determinazione dell'ammontare delle rimesse astrattamente revocabili ("l'effettiva valenza solutoria delle rimesse effettuate dal cliente - poi fallito - nel cosiddetto periodo sospetto, può valutarsi con l'esame dell'incidenza che le rimesse hanno in concreto avuto nel ridurre l'esposizione debitoria del cliente nel tempo. Tale elemento è facilmente

conoscibile nel confronto tra l'entità massima raggiunta dallo scoperto di conto corrente in un determinato periodo di tempo ed il residuo ammontare del debito del cliente - poi fallito - al termine del periodo preso in considerazione"), svolge un iter argomentativo decisamente innovativo rispetto a quelli sinora considerati.

Ricorrendo alla natura giuridica del contratto di conto corrente bancario, "ritenuto un contratto atipico in parte regolato dagli artt. 1832 segg. c.c., ed in parte dalle norme disciplinanti i contratti di mandato e deposito", con il quale "la Banca si obbliga verso il cliente a mantenere un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista, effettuando tutti gli atti e le operazioni accessorie a tale servizio", il Tribunale di Pavia, pur presupponendo che le rimesse in conto possano costituire il pagamento di un debito liquido ed esigibile, sostiene che "una funzione univocamente solutoria dei versamenti - e quindi la natura di pagamento delle rimesse - appare affermabile solo ove la Banca abbia già manifestato, anche implicitamente, la propria volontà di recedere dal servizio di cassa offerto al cliente e di mantenere in esistenza il conto corrente di corrispondenza esclusivamente quale strumento per l'estinzione del debito del cliente".

Ricorrendo ad un'interpretazione estensiva della figura, già recepita a livello giurisprudenziale, delle c.d. "partite bilanciate", la pronuncia qui esaminata ne amplia l'ambito applicativo, affermando che "nella misura in cui lo scoperto di conto corrente non è diminuito nel lasso di tempo in esame, i relativi versamenti effettuati sul conto corrente non avevano natura solutoria, in quanto non sono stati concretamente destinati ad estinguere un debito della Banca, ma utilizzati per assolvere il mandato conferito dal cliente alla Banca medesima".

DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

Luciana Cipolla

(l.cipolla@lascalaw.com);

Daniela Calvano

(d.calvano@lascalaw.com);

Monica Biella

(m.biella@lascalaw.com);

Simone Bertolotti

(s.bertolotti@lascalaw.com);

Flora Schiavenato

(f.schiavenato@lascalaw.com);

Davide Greco

(d.greco@lascalaw.com).

DIRITTO SOCIETARIO

CONFLITTO DI INTERESSI E VOTO IN ASSEMBLEA.

La recente **riforma societaria** ha apportato un'importante modifica all'art. 2373 c.c. recante la disciplina **dell'esercizio in assemblea del voto** da parte dei soci che siano in posizione di **conflitto d'interessi** con la società.

In estrema sintesi, innovando rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione, al comma 1, non impone più ai soci di astenersi dalla votazione – soluzione che risultava inapplicabile - ma stabilisce che, se assunta grazie al loro voto determinate la deliberazione può essere impugnata qualora ne possa derivare danno alla società stessa.

Nel comma 2, invece, è confermata la regola precedente, secondo cui è disposto che gli amministratori della società, se partecipano in qualità di soci all'assemblea convocata per decidere sull'azione sociale di responsabilità nei loro confronti, non possono votare.

Prima della riforma gli amministratori che tentavano di aggirare la suddetta previsione trasferendo le proprie azioni ad un terzo vedevano in ogni caso impedito l'esercizio di un voto conflittuale rispetto dalla società in quanto la disapplicazione del divieto di voto per gli amministratori stessi era compensato dall'applicazione del comma 1 secondo il quale il socio in conflitto, anche per effetto dell'interesse di un terzo di cui fosse portatore, avrebbe dovuto astenersi dal votare.

Ora però che è stato stabilito che **il socio in conflitto possa votare** è legittimo chiedersi se l'obbligo di astensione di cui al comma 2 dell'art. 2373 c.c. possa essere imposto – per analogia - nel caso in cui l'interesse dell'amministratore socio fosse rappresentato o, comunque, portato in assemblea da un socio (ad esempio una società di capitali), "*dominato*" dall'amministratore.

Per rispondere alla questione può essere d'ausilio prendere in esame due casi particolari: quello in cui l'amministratore di una società per azioni sia contemporaneamente socio controllante di altra società di capitali che partecipa al capitale della società da lui amministrata e quello in cui il socio amministratore abbia trasferito fiduciariamente le proprie azioni ad una società fiduciaria.

Nei casi prospettati, all'assemblea chiamata a decidere sull'azione di responsabilità contro l'amministratore, interverranno, come socie, la società da lui controllata o, secondo i casi, la società fiduciaria. Entrambe, in maniera più o meno intensa, si identificano con l'interesse dell'amministratore, il quale, nel primo caso, è il socio di riferimento e, nel secondo, il fiduciante, al quale sostanzialmente appartiene la titolarità delle azioni in forza delle

quali la società fiduciaria partecipa all'assemblea di cui si tratta.

Nel descritto contesto impedire che le deliberazioni assembleari della società per azioni, relative alla decisione in merito all'azione di responsabilità contro l'amministratore siano inquinate e compromesse nel loro risultato dal concorso di voti interessati, espressi direttamente o indirettamente dall'amministratore, risponde ad un'esigenza non solo dell'interesse privato proprio della società e del gruppo sociale cui appartiene ma anche di quello generale legato al buon funzionamento delle società per azioni.

Poiché **l'art. 2373 c.c.** costituisce un'istituzione regolatrice del conflitto di interessi nel funzionamento della società per azioni, le sue disposizioni non possono esaurire la propria efficacia nella disciplina esclusiva delle manifestazioni del fenomeno espressamente previste. Anche le manifestazioni simili dovrebbero, invero, essere assoggettate alla medesima disciplina, posto che, in difetto, l'istituzione sarebbe privata della propria naturale efficacia, intendendosi per manifestazioni simili il voto espresso da soci diversi dagli amministratori che però si identifichino con gli interessi di questi in conflitto con quello sociale.

Corollario delle osservazioni che precedono è che, l'interpretazione dell'art. 2373, comma 2 c.c. dovrà necessariamente approdare non solo al risultato di configurare come conflittuale la posizione del socio portatore dell'interesse conflittuale dell'amministratore, ma debba spingersi oltre fino ad ammettere il divieto a quel socio di votare.

DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

Carlo Emanuele Rossi

(e.rossi@lascalaw.com);

Claudia Casagrande

(c.casagrande@lascalaw.com);

Danilo Restuccia

(d.restuccia@lascalaw.com);

Valentina Zanelli

(v.zanelli@lascalaw.com);

Pietro Franceschelli

(p.franceschelli@lascalaw.com).

MERCATI FINANZIARI

DUE IMPORTANTI PRONUNCE IN TEMA DI "AMMISSIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA DEL DIPENDENTE DELL'INTERMEDIARIO VOLTA AD ACCERTARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEI DOVERI INFORMATIVI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE".

- da www.ilcaso.it.

Il Tribunale di Parma ed il Tribunale di Mantova, rispettivamente con sentenze del 3 marzo 2006 e dell'11 aprile 2006 (per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), hanno preso posizione su alcuni orientamenti giurisprudenziali contrari **all'ammissibilità della testimonianza del dipendente dell'intermediario**, volta ad accertare il corretto adempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi informativi prescritti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob n. 11522/98.

Secondo quanto affermato dai suddetti Tribunali: *"va ritenuta ammissibile la testimonianza del funzionario dell'intermediario che ebbe a concludere l'operazione per cui è causa. Interpretando l'art. 246 c.p.c., la Suprema Corte identifica l'interesse a partecipare al giudizio, previsto come causa d'incapacità a testimoniare con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c., sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria ... (omissis) ... in particolare, è incapace a testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato in giudizio quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario. Alla Stregua dell'indicato orientamento non importa incapacità a testimoniare in capo ai dipendenti della banca la circostanza che questa avrebbe potuto convenirli in garanzia nello stesso giudizio. Le due cause, difatti, si fondano su un rapporto diverso e quindi i dipendenti avrebbero un interesse solo riflesso, e cioè di mero fatto, ad una determinata soluzione della causa principale, e un interesse siffatto non li legittimerebbe a partecipare al giudizio, in quanto l'esito dello stesso, di per sé, non sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio ad essi"*.

Tali decisioni si pongono in **aperto contrasto** soprattutto dalla **giurisprudenza genovese** che, in più occasioni, ha fermamente dichiarato l'incapacità del funzionario dell'intermediario a rendere testimonianza sui fatti di causa (cfr. tra le tante, Tribunale di Genova, 15 marzo 2005).

Le pronunce in commento inoltre, nella loro articolata motivazione, svolgono un'ulteriore impor-

tante considerazione in punto di "ammissibilità" di detta prova.

Andando addirittura oltre al richiamato orientamento della Suprema Corte, i Tribunali di Mantova e di Parma si spingono – con un'argomentazione del tutto condivisibile – ad affermare il principio per il quale, incombendo sull'intermediario l'onere di dover provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del T.U.F., costituirebbe senz'altro una grave limitazione del diritto di difesa non ammettere la deposizione della persona che ha intrattenuto, in concreto, i rapporti con i clienti.

Sulla scorta di tale principio, pertanto, anche laddove il funzionario dell'intermediario sia parte nel giudizio, il Tribunale di Parma ritiene che l'organo giudicante dovrà senz'alcun dubbio procedere, ai sensi dell'art. 117 c.p.c., **all'interrogatorio formale del funzionario convenuto**, valutando le risultanze secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Si tratta, dunque, di una precisa presa di posizione dei Tribunali di Parma e Mantova volte a tutelare il diritto di difesa dell'intermediario finanziario, sempre più svantaggiato a causa dall'inversione dell'onere della prova sancita a proprio carico dall'art. 23 del T.U.F. e talvolta posto di fronte ad una vera e propria probatio diabolica (specialmente in quei casi in cui è richiesto di provare l'effettivo e completo assolvimento degli obblighi di carattere informativo nei confronti dei clienti, in sede di conferimento degli ordini di compravendita).

DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE:

Christian Faggella

(c.faggella@lascalaw.com);

Sabrina Galmarini

(s.galmarini@lascalaw.com);

Vittorio Accarino

(v.accarino@lascalaw.com);

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

GARANTE PRIVACY: NO A E-MAIL PUBBLICITARIE SENZA CONSENSO.

L'Autorità garante per la tutela dei dati personali (di seguito, **il Garante**) ha chiarito, in occasione di una recente decisione del 20 aprile 2006, come non sia possibile l'invio di comunicazioni promozionali in assenza di un preventivo assenso dell'interessato: ciò, neppure ricorrendo ad una prima e-mail, apparentemente inviata con l'unico fine di ottenere il consenso a comunicazioni pubblicitarie successive.

Come noto, infatti, la normativa italiana a tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03 o **Codice Privacy**) ha introdotto il principio essenziale per cui, per **trattare i dati personali** di un soggetto è necessario, prima, acquisire il suo **consenso**. A tale regola generale il Codice Privacy ha poi, in realtà, previsto delle **eccezioni**: ad esempio, è possibile fare a meno di un espresso preventivo consenso per i dati contenuti in elenchi pubblici accessibili a chiunque.

Tuttavia, **nessuna di tali eccezioni è applicabile all'e-marketing**: a questa specifica forma di trattamento di dati personali, infatti, il Codice Privacy dedica una norma specifica (l'art. 130), con cui stabilisce espressamente che qualsiasi forma di comunicazione commerciale automatizzata richiede sempre e comunque un espresso e specifico consenso dell'interessato.

Rientrano in tale previsione le **comunicazioni** inviate tramite **e-mail**, le informazioni commerciali inoltrate a mezzo **fax**, nonché le **telefonate promozionali pre-registrate** (dove, in sostanza, non c'è l'intervento di un operatore).

E' possibile prescindere da tale consenso preliminare solo nel caso in cui il destinatario dell'informazione promozionale sia già un cliente del mittente e la comunicazione contenga offerte relative a prodotti e servizi analoghi a quelli già venduti a tale cliente.

Questa decisione ha limitato notevolmente le possibilità di piccole e grandi imprese di raggiungere nuovi clienti. Alcuni, infatti, avevano fino ad oggi tentato di *"interpretare"* la disposizione in senso più favorevole: ritenendo cioè fosse lecito inviare una prima e-mail contenente esclusivamente il proprio nome e l'indicazione della propria attività, con la richiesta di esprimere un consenso al successivo invio di materiale pubblicitario.

Ed invece, è necessario un preventivo consenso dell'interessato anche per un primo contatto finalizzato esclusivamente a presentare il proprio business. Né è possibile aggirare la preclusione utilizzando per l'invio indirizzi di posta elettronica recuperati on-line: con il medesimo provvedimento, infatti, il Garante ha ricordato come la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete internet *"non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile"*.

Si conferma, quindi, la scelta del Garante di **tutelare l'utente da qualsiasi forma di pubblicità indesiderata** (cosiddetto *"spam"*) inviata mediante comunicazioni elettroniche ed automatizzate.

Ciò, peraltro, perfettamente in linea con quanto previsto dal recente Codice del Consumo (d.lgs. 206/05). Infatti, la possibilità di inviare comunicazioni promozionali *"anche in deroga"* al Codice Privacy, introdotta con l'art. 19-bis della legge di conversione del cosiddetto *"decreto milleproroghe"*, è esclusivamente riferita al comma 2 dell'art. 58 del Codice del Consumo (*"Limiti all'impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza"*), quello riferito, cioè, alle tecniche di comunicazione diverse dalla posta elettronica, dal fax, dalle chiamate automatizzate. Tutti questi sistemi, invece, sono contemplati nel comma 1 del suddetto articolo e si conferma pertanto la necessità per l'invio di comunicazioni elettroniche di un espresso e preventivo consenso.

DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY:

Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com);

Massimiliano Pappalardo

(m.pappalardo@lascalaw.com);

Mara Beretta

(m.beretta@lascalaw.com);

Laura Garbati

(l.garbati@lascalaw.com);

Luisa Fiorina

(l.fiorina@lascalaw.com).

DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"

QUANDO CESSA L'OBBLIGO DI MANTENERE IL FIGLIO MAGGIORENNE?

Giurisprudenza e dottrina hanno continuato a confrontarsi – a volte scontrandosi - sul tema del **mantenimento del figlio maggiorenne** e sulla durata dell'obbligo di tale adempimento da parte dei genitori.

Nel gennaio dello scorso anno la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I n. 951/2005) era tornata sull'argomento, riaffermando il consolidato orientamento secondo cui l'obbligo di mantenimento del figlio si debba protrarre **oltre la maggiore età** e fino a quando questi non sia divenuto autosufficiente o sia accertato che la mancata autosufficienza economica sia da attribuirsi a sua colpa.

L'assenza di criteri normativi di riferimento rende piuttosto difficoltoso prospettare una soluzione che tenga conto dei molteplici interessi potenzialmente in conflitto soprattutto nel contesto socio-culturale italiano, posto che la materia è maggiormente legata al sentire sociale che ad opzioni legislative.

In **altri ordinamenti** – ad esempio in quello della vicina Francia - viene ammesso il protrarsi del diritto al mantenimento anche oltre la maggiore età del figlio, a condizione che egli prosegua gli studi e, principalmente, che li concluda con profitto, ponendosi a suo carico **"l'obbligo di riuscita"**.

Nel nostro sistema, non può configurarsi a carico del figlio un obbligo di risultato: anche a voler ammettere il gravare sul giovane di un obbligo correlato alla scelta di continuare gli studi, il diritto al mantenimento non può venir meno per il fatto in sé del mancato conseguimento del titolo, ma solo quando si accerti che esso costituisce la conseguenza del comportamento negligente confluito in un insuccesso conclamato. Del resto, se il mantenimento comprende tutto quanto è necessario all'istruzione e formazione della prole, sarebbe irragionevole riconoscerlo a chi non desidera giovare.

Questo tipo di orientamento non ha mancato di suscitare **dissensi in dottrina**: alcuni hanno ritenuto di individuare il sorgere di una sorta di condizione meramente potestativa in favore del figlio, nel senso che questi sarebbe arbitro, col suo comportamento e le sue decisioni, di porre fine o meno, all'obbligo del genitore.

Deve però osservarsi che tale obbligo, **solo in parte dipende dalla volontà del figlio**, dovendosi altresì ritenere determinante la valutazione di

altri elementi, quali: le condizioni economiche della famiglia, le capacità oggettive del figlio, la ragionevolezza dell'aspettativa degli stessi alla luce del contesto professionale prescelto. Potrebbe comunque sostenersi che l'attuale orientamento giurisprudenziale sia da considerarsi troppo indulgente nei confronti dei figli maggiorenni anche in contrasto con valutazioni sociali che impongono, al contrario, una posizione più severa nei confronti del *favor otii*: gli artt. 1 e 4 Cost. riconoscono il diritto, ma anche il dovere del cittadino di svolgere un lavoro; parallelamente, l'autorevole dottrina rileva come il peso che grava sulle famiglie risulti considerevole, per cui occorre un'attenta valutazione dei criteri atti a determinare il protrarsi del diritto.

Un giudizio meno tollerante si risolverebbe, in ultima analisi, in un beneficio a vantaggio del figlio e della sicurezza sociale: è presumibile che solo il figlio effettivamente motivato continui a coltivare le proprie ambizioni, dedicandosi ad esse con impegno ed assiduità.

In tutt'altra prospettiva ci si porrebbe laddove si ammettesse un **principio di responsabilità dei genitori**.

In dottrina, vi è chi prospetta una tale responsabilità basata sulle scelte adottate nell'educazione dei figli: un comportamento dei genitori, teso a favorire nel giovane uno stile di vita improduttivo, inoperoso, potrebbe giustificare il prolungamento del mantenimento oltre la maggiore età. Difatti, se il diritto al mantenimento cessa al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o al verificarsi di un comportamento colpevole dello stesso, il maggiorenne che versi nell'impossibilità di procurarsi un reddito a causa di un'educazione avversa al lavoro o alla ricerca dello stesso, sarebbe da considerarsi privo di colpa.

Emerge, in definitiva, l'importanza dell'apprezzamento del giudice nella risoluzione della fattispecie: la valutazione della condotta del figlio e della colpa nella mancanza di indipendenza economica – deve infatti essere considerata alla stregua delle circostanze concrete, che il giudice dovrà prudentemente valutare.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR:

Paola Ventura
(p.ventura@lascalaw.com);

Diego Tresoldi
(d.tresoldi@lascalaw.com);

Stefano La Porta
(s.laporta@lascalaw.com).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PREVISTE DALLA LEGGE N. 80 DEL 2005: ELEZIONI DI DOMICILIO DEL DEBITORE NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA.

Tra le numerose modifiche apportate al procedimento esecutivo dalla l. 80/05 di conversione del d.l. n. 35/05 si segnala ai lettori di Iusletter il **nuovo art. 492, comma 2 c.p.c.**

La novella aggiunge un ulteriore elemento al pignoramento, prevedendo che esso debba contenere l'invito al debitore "ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la **dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione**".

Tale invito deve essere contenuto nell'atto con cui vengono indicati gli estremi dell'immobile espropriando e si effettua l'ingiunzione di cui all'art. 492, comma 2 c.p.c.. Se, come di solito accade, tale atto è *in toto* materialmente redatto dal creditore procedente, l'invito, come del resto l'ingiunzione, sarà comunque formalmente un atto dell'ufficiale giudiziario.

Le innovazioni apportate dal legislatore, muovendosi in una prospettiva tendente a sollecitare un **maggior coinvolgimento del soggetto passivo** nelle attività esecutive, mirano fondamentalmente:

1) ad evitare possibili "momenti di criticità" della procedura legati alle difficoltà di rintracciare il debitore: questo, fondamentalmente, lo scopo dell'invito rivolto a quest'ultimo di effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

2) a rendere il pignoramento (e dunque la stessa procedura esecutiva) **maggiormente funzionale** rispetto alle esigenze di soddisfazione del creditore. Ciò è possibile anche grazie ad un'accresciuta attribuzione di competenze all'ufficiale giudiziario il quale non solo ha facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, ma su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può, ai fini della ricerca della cose da sottoporre ad esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

Si deve, tuttavia, evidenziare che il nuovo art. 492, comma 2 c.p.c. tace sia sulle conseguenze che si producono qualora l'ufficiale giudiziario non rivolga l'invito al debitore ad eleggere domicilio, sia sui tempi e sulle modalità con cui l'elezione deve avvenire, essendovi solo la laconica indicazione della cancelleria del giudice dell'esecuzione. Quanto al primo problema il difetto di invito ad eleggere domicilio non darà luogo a nullità né a inesistenza della procedura ma solo a una sua irregolarità che potrà essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi; decorso invano il termine di 20 giorni per proporre tale opposizione (come previsto dal nuovo art. 617 c.p.c) si verificherà una sanatoria del vizio.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'elezione di domicilio, in ossequio al generale disposto dell'art. 121 c.p.c., potrà essere effettuata nella forma più idonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello di informare i creditori e il cancelliere del luogo ove comunicare o notificare gli atti al debitore. Si potrà così depositare in cancelleria **un'elezione di domicilio scritta** o procedere con una **comunicazione orale al cancelliere**, che questi dovrà trascrivere ed inserire nel fascicolo d'ufficio.

In definitiva, almeno per quanto riguarda l'aspetto teorico, tale novella costituisce un timido tentativo di spostare, tramite un più immediato coinvolgimento dell'esecutato, l'espropriazione forzata, tradizionalmente improntata sul principio dell'unilateralità, su un piano dialettico che attui il principio del contraddittorio tra le parti.

DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

Silvia Folcini
(s.folcini@lascalaw.com);

Laura Gotti
(l.gotti@lascalaw.com);

Isabella Rago
(i.rago@lascalaw.com);

Luigi Menegazzoli
(l.menegazzoli@lascalaw.com).

DIRITTO TRIBUTARIO

DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006. BREVE NOTA DISPOSIZIONI SETTORE IMMOBILIARE.

Con l'approvazione del d.l. del 4 Luglio 2006 n. 223 il Governo italiano ha introdotto una serie di disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale nel settore Immobiliare. Le nuove disposizioni in-fluiscono in particolare su:

1. Regime IVA applicabile alle locazioni di fabbricati posseduti dalle imprese;
2. Regime IVA applicabile alle cessioni di fabbricati;
3. Detrazione dell'IVA assolta all'atto dell'acquisto/costruzione dei fabbricati;

Al momento non è possibile prevedere se tali disposizioni potranno essere parzialmente modificate in sede di conversione in legge del decreto. Allo stesso tempo si attendono chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria su alcuni aspetti applicativi al momento poco chiari.

1. REGIME IVA APPLICABILE ALLE LOCAZIONI DI FABBRICATI POSSEDUTI DALLE IMPRESE

Contrariamente a quanto stabilito sino ad oggi, le locazioni di fabbricati effettuate da qualunque soggetto esercente attività di impresa sono esenti da IVA (ai sensi del novello articolo 10 comma 1 n.8 del DPR 633/72). In tal senso non rilevano né il fatto che chi effettui la locazione sia o meno una società di costruzioni né che la locazione riguardi fabbricati ad uso abitativo (accatastati con categoria da A1 a A9 e A11) o fabbricati strumentali come uffici, capannoni, alberghi accatastati (accatastati con categoria A10, B - C - D - E).

2. REGIME IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI DI FABBRICATI

Le nuove disposizioni (modificando l'art. 10 comma 1 n. 8 *bis* del DPR 633/72) prevedono che sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati, escluse quelle effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione, dalle imprese costruttrici degli stessi o delle imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici interventi di ristrutturazione. Anche in questo caso non rileva il fatto che la cessione riguardi fabbricati ad uso abitativo (accatastati con categoria da A1 a A9 e A11) o fabbricati strumentali come uffici, capannoni, alberghi accatastati (accatastati con categoria A10, B - C - D - E).

3. EFFETTI SULLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI.

Tale mutamento di regime, implica l'indetraibilità dell'IVA (eventualmente) assolta:

- da tutte le imprese per l'acquisto dei fabbricati (qualunque tipo) poi destinati alla locazione;
- dalle imprese di compravendita immobiliare per i fabbricati acquistati per la rivendita;
- per le imprese costruttrici per gli immobili costruiti e venduti dopo 5 anni dalla loro ultimazione.

In sostanza nei predetti casi l'IVA pagata all'atto dell'acquisto si trasformerà in un costo accessorio a quello dell'immobile acquistato.

Permane, invece, la possibilità di detrarre l'IVA eventualmente pagata per l'acquisto di fabbricati strumentali (per esempio il capannone) utilizzati direttamente per lo svolgimento della propria attività.

Una norma transitoria, prevede, infine, che in relazione al "*mutato regime fiscale*" (che riguarda le locazioni di fabbricati) l'imposta dovuta per effetto della rettifica alla detrazione da effettuare ai sensi dell'articolo 19 *bis* 2 del DPR 633/72 deve essere versata in 3 rate annuali a partire dal 27 dicembre 2006.

Secondo le prime interpretazioni fornite della dottrina tale disposizione potrebbe implicare, in deroga alla regola generale che prevede un periodo di 10 anni, che tutta l'IVA pagata anche in anni precedenti per acquistare/costruire un fabbricato che è o verrà concesso in locazione, deve essere rettificata. Tale IVA non può più essere legittimamente portata in detrazione e quindi esposta tra i crediti verso l'erario, in quanto l'attività di locazione è un'attività esente da IVA.

La speranza degli operatori è che questa norma sia abrogata e che la rettifica alla detrazione sulla base delle nuove disposizioni avvenga secondo le modalità previste dalla norma ordinaria.

DIPARTIMENTO TRIBUTARIO:

Angelo Carlo Colombo

(a.colombo@lascalaw.com);

Alberto De Candia

(a.decandia@lascalaw.com);

Marilena Biella

(ma.biella@lascalaw.com);

Cristina Fontana

(c.fontana@lascalaw.com);

Luca Nicoletti

(l.nicoletti@lascalaw.com);

Enrico Tosi

(e.tosi@lascalaw.com);

Enrico Bezzi

(e.bezzi@lascalaw.com).

BREVISSIME

DIVORZIO E TASSE.

Con circolare 18 maggio 2006, n. 17 l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Ne consegue che il reddito derivante dal possesso della casa è imputabile a ciascuno dei comproprietari nella misura di spettanza. (s.d.)

LA DETRAZIONE IVA IN CASO DI FRODE.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 6 luglio 2006, ha stabilito che l'acquirente in buona fede non perde il diritto alla detrazione IVA, in caso di comportamento fraudolento del venditore, anche se il contratto sia stato dichiarato nullo per illiceità. (s.d.)

INTERNET E TELEFONO AL SERVIZIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO.

Dal recente rapporto condotto dall'Osservatorio *e-committee* dell'ABI è emerso che sempre maggiore è l'utilizzo di Internet, nonché dei telefoni fissi e dei cellulari, per effettuare operazioni bancarie. In pratica, l'Internet e il *Phone Banking* concernono quasi un conto su tre. (s.d.)

INPS ON – LINE.

L'INPS ha iniziato la sperimentazione, da parte dei consulenti del lavoro, della trasmissione telematica delle comunicazioni di variazioni aziendali. Ciò al fine di semplificare gli adempimenti nei rapporti tra aziende, intermediari e INPS. (s.d.)

PASSAPORTI IN POSTA.

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che, a far data dal 10.07 u.s., i passaporti possono essere richiesti e rinnovati anche presso gli Uffici Postali: inizialmente solo quelli dei capoluoghi di Regione e, in seguito, su tutto il territorio nazionale. (s.d.)

RISARCIMENTI DELLA P.A. PIÙ SEMPLICI.

Con l'innovativa sentenza 13 giugno 2006, n. 13659, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che chi intende chiedere l'indennizzo del suo interesse legittimo può rivolgersi al giudice amministrativo con un ricorso ad *hoc*, anche se non impugna l'atto causa del danno nel termine di 60 giorni. (s.d.)

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

LAVORANO CON NOI.

Dal mese di giugno collabora con la sede vicentina
Simone Corradin.

Simone è nato il 28 settembre 1979 a Montagnana (PD) e si è laureato presso l'Università degli studi di Ferrara con tesi di Teoria generale del processo: "Strumenti processuali a tutela del minore".

Il suo indirizzo e-mail è:
s.corradin@lascalaw.com.

Dal mese di giugno collabora con il dipartimento Corportare M&A - Diritto Commerciale **Pietro Franceschelli**, avvocato dal 2004.

Pietro è nato il 26 agosto 1972 a Rho (MI) e si è laureato presso l'Università Statale di Pavia con tesi di Diritto di Famiglia: "I rapporti patrimoniali tra i coniugi".

Risponde all'interno 354 e il suo indirizzo e-mail è
p.franceschelli@lascalaw.com.

Massimo Lattuada e **Stefano La Porta** hanno recentemente superato gli scritti per l'esame di avvocato. La loro prova orale è prevista per quest'autunno.

I CALCIATORI DELLO STUDIO CONCLUDONO SUL PODIO "LA LEGGE NEL PALLONE"

Dopo avere primeggiato (tra le rappresentative di 18 tra gli studi legali più importanti del Paese) nella "regular season" e superato agevolmente i primi due turni dei *play off*, la squadra di calcio dello Studio è stata purtroppo eliminata da Freshfield (in una partita nervosissima e assai più equilibrata di quanto non dica il punteggio finale di 0-4) nella semifinale del Torneo "La Legge nel Pallone".

Pronto però il riscatto nella finale per il terzo posto, nella quale i baldi predatori di La Scala hanno sconfitto Ernst & Young per 6-1 (per la particolare soddisfazione dell'"ex" Restuccia).

Si finisce così sul podio, anche se sul gradino più basso; e onore al merito di Bird & Bird, che si è aggiudicata l'edizione 2005/2006 battendo in finale Freshfield anche grazie alle squalifiche rimate da due tra i più forti giocatori di questa squadra, proprio per le scorrettezze commesse in semifinale ai nostri danni.

Un motivo di particolare soddisfazione: i "milanesi" venivano raggiunti nelle partite più importanti dai colleghi lontani (Ponso da Vicenza, Natale da Torino, Caputi da Roma) che hanno dimostrato un grandissimo attaccamento alla maglia.

A loro uno speciale ringraziamento, unitamente a Danilo Restuccia che è stata l'anima della squadra e, probabilmente, il più forte difensore del campionato.

Ma anche tutti gli altri sono stati sempre bravissimi: dai più assidui come Simone Bertolotti (in campo sempre, e sicuro in porta come mai) a quelli che hanno risposto all'appello nel momento del bisogno e si sono sempre fatti trovare pronti.

Un saluto particolare al nostro giocatore più importante: Francesco Del Stabile la prossima stagione eserciterà a Ragusa (emigrante all'incontrario per ragioni di cuore!) e chissà quante volte potrà essere dei nostri in futuro.

Noi ci speriamo e ci battiamo per la pronta apertura dell'aeroporto di Comiso.

Alla prossima edizione! (Il Signor Mister).

THE EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

Il 29 e il 30 giugno, lo Studio irlandese Beauchamps ha ospitato a Dublino, presso la nuova sede di Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay da poco inaugurata, la riunione del Comitato Esecutivo di European Legal Alliance, il meeting del Corporate Practice Group, e del comitato per la US Strategy, che si prepara a settembre a partecipare all'International Bar Association's 2006 Annual Conference a Chicago.

Dal 5 giugno 2006 lo Studio inglese Field Fisher Waterhouse è divenuta una LLP (Limited Liability Partnership) cambiando la propria ragione sociale in Field Fisher Waterhouse LLP. Indirizzo, numeri di telefono e contatti non sono cambiati.

Nel mese di giugno, presso Dubarry Le Douarin Veil, hanno avuto luogo dei colloqui informali tra alcuni rappresentanti della European Legal Alliance e degli Studi Legali possibili candidati a divenire membri affiliati del network in Polonia e nell'est Europa. Prosegue così il progetto dell'Alliance di estendere la gamma di servizi di assistenza offerti alla propria clientela in un'area economica così strategica.

CONVEGNI

"La responsabilità della banca nella circolazione degli strumenti finanziari tra passato e futuro" - Milano 28 giugno 2006, Organizzato da Banca Intesa e AEDBF (Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario).

Partecipazione di:
Vittorio Accarino (v.accarino@lascalaw.com).

"Le novità della legge 80/05 - 263/05 e 52/06 - Gli impatti sulle procedure esecutive immobiliari e i riflessi sul mercato delle aste giudiziarie" - Mestre (VE) 23 giugno 2006, Organizzato dalla Edicom Finance e dall'ABI.

Partecipazione di:
Pier Luigi Ponso (p.ponso@lascalaw.com).

BIBLIOTECA

NUOVI ACQUISTI

● CHIARLONE S., CONSOLO C. (a cura di), ***I procedimenti sommari e speciali vol. I,II,III***, UTET, 2005.

● D'ALESSIO G., PACITTO P., ZACCARIA L. (a cura di), ***Le imposte sui redditi nel testo unico Tomo I***, GIUFFRÈ, 2006.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 5 luglio 2006:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2006;
Banche e Banchieri, n. 2/2006;
Bollettino Tributario, n. 7/2006;
Circolari Assonime, n. 28/2006;
Contabilità Finanza e Controllo, n. 3/2006;
Contratto e Impresa, n. 2/2006;
Contratto e Impresa/Europa, n. 2/2005;
Corriere Tributario, n. 29/2006;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 4/2006;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 1/2006;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 6/2005;
Diritto e Pratica delle Società, n. 8/2006;
Diritto del Turismo, n. 1/2006;
Famiglia e Diritto, n. 5/2006;
Fiscalità Internazionale, n. 1/2006;
Forum Fiscale, n. 5/2006;
Giurisprudenza Commerciale, n. 1/2006;
Giurisprudenza di Merito, n. 4/2006;
Giustizia a Milano, n. 4/2006;
Giustizia Civile, n. 2/2006;
Guida al Diritto, n. 26/2006;
I Contratti, n. 6/2006;
Il Bollettino Tributario, n. 10/2006;
Il Corriere Giuridico, n. 4/2006;
Il Diritto Fallimentare, n. 4/2006;
Il Diritto Industriale, n. 1/2006;
Il Fallimento, n. 4/2006;
Il Fisco, n. 25/2006;
Il Foro Italiano, n. 5/2006;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 1/2006;
Il Merito, n. 4/06;
Impresa Commerciale e Industria, n. 5/2006;
Int'l Lis, n. 2/2006;
Italian Intellectual Property, n. 2/2006;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 3/2006;
Le Società, n. 6/2006;
Pratica Professionale, n. 26/2006;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 4/2005;
Rivista delle Società, n. 5/2005;
Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/2006;
Rivista di Diritto Industriale, n. 6/2005;
Rivista di Diritto Tributario, n. 3/2006;
Trust & Attività Fiduciarie, n. 2/2006.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla
sentenza n. 2938 del 10 febbraio 2006
(n. 1/2006 - fasc. n. 1-2).

Questo numero è stato chiuso il giorno
06 luglio 2006.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001
presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO
& ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 -
FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

ROMA 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42019194 -
FAX 06/4744084 - roma@lascalaw.com

TORINO 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782-
FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 -
FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D -
TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com

VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 -
FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com

MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/
222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)
Mara Beretta (editing)
Vittorio Accarino
Simone Bertolotti
Monica Biella
Claudia Casagrande
Alberto De Candia
Laura Garbati
Davide Greco
Massimo Lattuada
Massimiliano Pappalardo
Luigi Menegazzoli
Isabella Rago
Flora Schiavenato
Raffaella Tavacca
Valentina Zanelli

Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna - Alessia Caltagirone

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di
Cristiana Cianfagna (c.cianfagna@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere
per riceverla (anche via e-mail) e
per ottenere copia di tutto il materiale citato.
Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie
(febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico
sul sito www.lascalaw.com.